

L.R. Toscana 22 maggio 2009, n. 26 ⁽¹⁾.

Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana ^{(2) (3) (4)}.

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 27 maggio 2009, n. 18, parte prima.

(2) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 15 marzo 2010, n. 296*, il *D. Dirig. reg. 7 dicembre 2012, n. 5759*, la *Delib.G.R. 11 dicembre 2012, n. 1078*, il *D. Dirig. reg. 16 maggio 2013, n. 1706*, il *D. Dirig. reg. 16 maggio 2013, n. 1707*, la *Delib.G.R. 15 luglio 2013, n. 570*, il *D. Dirig. reg. 30 giugno 2014, n. 2677*, il *D. Dirig. reg. 2 novembre 2016, n. 11985* e il *D. Dirig. reg. 6 ottobre 2017, n. 15144*.

(3) Ai sensi dell'*art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82*, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla *L. n. 234/2012*.

(4) Ai sensi dell'*art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82*, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

promulga la seguente legge:

Preambolo

Visto l'articolo 117, terzo, quinto e nono comma della Costituzione;

Visti l'articolo 3, commi 3, 4 e 5, l'articolo 4, comma 1, lettere p), q), r), l'articolo 11, comma 2, l'articolo 70 e l'articolo 71 dello Statuto;

Vista la [legge 5 giugno 2003, n. 131](#) (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla [legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#));

Vista la [legge 24 dicembre 2012, n. 234](#) (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) ⁽⁵⁾;

Vista la [legge 11 agosto 2014, n. 125](#) (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo) ⁽⁶⁾;

Vista la sentenza della Corte costituzionale del 14 maggio 2008, n. 131;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 21 gennaio 2008;

Considerato quanto segue

1. Le novità introdotte a livello ordinamentale - il nuovo titolo V della Costituzione, e segnatamente l'articolo 117, la [L. n. 131/2003](#) (legge La Loggia), la [L. n. 234/2012](#), il nuovo Statuto della Regione Toscana, in particolare gli articoli 11, 70 e 71 - e l'accresciuto ruolo delle regioni nello scenario internazionale richiedono una riorganizzazione del sistema normativo e strumentale attraverso il quale la Regione esercita le sue attività di rilievo internazionale ed europeo ⁽⁷⁾;

2. Nel ridefinire a livello normativo la disciplina di tali attività, la Regione esercita una potestà di tipo concorrente, introdotta in particolare dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione (in materia di rapporti internazionali e con l'Unione europea e in materia di commercio estero). Lo stesso articolo della Costituzione prevede inoltre la partecipazione delle regioni alla fase sia di formazione che di attuazione degli atti dell'Unione Europea (quinto comma) nonché la competenza regionale a concludere accordi con Stati ed intese con enti territoriali interni ad altro Stato (nono comma), condizionando comunque l'esercizio di tali competenze al rispetto della legislazione statale. L'[articolo 6 della L. n. 131/2003](#) e la [L. n. 234/2012](#) hanno dato attuazione alle predette disposizioni costituzionali indicando le procedure e gli adempimenti che devono essere seguiti dalle regioni nell'esercizio delle proprie competenze in materia di rapporti internazionali ⁽⁸⁾;

3. Gli obiettivi che la legge persegue sono quelli di adeguare la normativa al nuovo contesto ordinamentale e di assicurare maggiore efficacia all'azione regionale attraverso uno strumento legislativo unico

-vengono infatti abrogate, fatta eccezione per la normativa regionale in materia di promozione economica, le leggi regionali che disciplinavano le singole materie, -e la ridefinizione degli strumenti e delle procedure attraverso i quali la Regione esercita le attività indicate dalla legge;

4. In tale quadro particolare importanza è rivestita dalla formazione degli atti europei e dall'attuazione degli stessi con la previsione di una legge europea regionale a carattere periodico e delle modalità di recepimento degli atti dell'Unione europea. A tale fine appare importante sul piano istituzionale istituire la sessione europea presso il Consiglio regionale. Vanno inoltre specificate le competenze attribuite, anche per ciò che riguarda le notifiche all'Unione europea, alla Giunta regionale e al Consiglio regionale. Particolare attenzione viene poi dedicata alle attività in favore dei toscani all'estero con la istituzione della "Giornata dei toscani nel mondo" da tenersi con cadenza annuale ⁽⁹⁾;

5. Al fine di valorizzare la relazione con i toscani nel mondo quale componente essenziale della società regionale, sono previste consultazioni per via telematica quali modalità ordinarie di interazione con gli organi istituzionali della Regione ⁽¹⁰⁾;

6. Risulta di fondamentale importanza sostenere e attuare interventi di partenariato internazionale nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato, nell'esercizio delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, nell'ambito dei programmi del Governo, in coerenza coi principi sanciti in materia dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, e in particolare dalla sentenza 131/2008; nel rispetto di tali principi, la Regione attua progetti e iniziative che favoriscono la cooperazione con regioni e territori dei paesi membri dell'Unione europea e con i paesi in via di sviluppo per sostenere lo sviluppo locale, la ricostruzione e la riabilitazione dopo eventi bellici, la pace e il rispetto dei diritti umani;

7. Per promuovere la cultura della pace e la tutela dei diritti umani, si sostengono anche azioni di carattere educativo promosse dagli istituti scolastici e da associazioni impegnate su tali temi;

7-bis. Nell'ambito delle attività istituzionali il Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, in occasione della celebrazione della Festa dell'Europa promuove, con il coinvolgimento degli enti locali, delle istituzioni scolastiche e di altri enti ed istituzioni pubbliche, lo svolgimento di iniziative ed eventi, finalizzati a stimolare il dibattito e

la riflessione sul futuro del progetto europeo, soprattutto tra le giovani generazioni allo scopo di favorirne una più attiva partecipazione al processo di integrazione europea ⁽¹¹⁾;

8. Il riordino della legislazione in materia di attività internazionali prevede la predisposizione di uno strumento di programmazione, il piano integrato delle attività internazionali, che risponde alla esigenza di coordinare, integrare e rendere coerenti le azioni della regione a livello internazionale, riconducendo ad unità gli atti di programmazione settoriale i cui contenuti, procedure di formazione ed attuazione sono attualmente disciplinati con leggi regionali;

9. Restano disciplinati dal piano regionale di sviluppo economico (PRSE) gli indirizzi, gli obiettivi e le strategie per la attuazione degli interventi di sostegno alle imprese per le attività produttive, finalizzate alla promozione e alla internazionalizzazione;

10. Per dare attuazione alle norme statutarie in materia di partecipazione, va garantito il più ampio concorso degli enti locali, della società civile e delle parti sociali ai processi di elaborazione e attuazione delle attività internazionali, mediante sia gli ordinari strumenti di concertazione che attraverso le consultazioni;

Si approva la presente legge

(5) Capoverso così sostituito dall'*art. 15, comma 1, lettera a), L.R. 6 luglio 2020, n. 51*, a decorrere dal 10 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 83, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari);».

(6) Capoverso così sostituito dall'*art. 15, comma 1, lettera b), L.R. 6 luglio 2020, n. 51*, a decorrere dal 10 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 83, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo);».

(7) Punto così modificato dall'art. 15, comma 1, lettera c), L.R. 6 luglio 2020, n. 51, a decorrere dal 10 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 83, comma 1, della medesima legge).

(8) Punto così modificato dall'art. 15, comma 1, lettera c), L.R. 6 luglio 2020, n. 51, a decorrere dal 10 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 83, comma 1, della medesima legge).

(9) Punto così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60. Il testo precedente era così formulato: «4. In tale quadro particolare importanza è rivestita dalla formazione degli atti comunitari e dall'attuazione degli stessi - con la previsione di una legge comunitaria regionale a carattere periodico e con le specifiche competenze attribuite, anche per ciò che riguarda le notifiche all'Unione europea, alla Giunta regionale e al Consiglio regionale - e dalle attività in favore dei toscani all'estero. Per quest'ultimo aspetto, la disciplina dei vari organismi è rimessa, nei casi nei quali non provveda la legge stessa, al regolamento di attuazione;».

(10) Punto così sostituito dall'art. 1, comma 2, L.R. 15 luglio 2020, n. 60. Il testo precedente era così formulato: "5. È necessario prevedere un "regime provvisorio" per alcuni organismi relativi ai toscani all'estero -restano in carica fino alla prima seduta dell'Assemblea dei toscani all'estero -e una disposizione transitoria relativa al piano integrato delle attività internazionali che con le caratteristiche indicate dalla legge verrà adottato successivamente al programma regionale di sviluppo della legislatura successiva a quella di entrata in vigore della legge, restando nel frattempo in vigore i piani adottati e vigenti;".

(11) Punto aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 5 marzo 2021, n. 10.

CAPO I ⁽¹²⁾

Principi generali

Art. 1

Oggetto ⁽¹³⁾ ⁽¹⁴⁾.

1. La presente legge, ai sensi degli articoli 70 e 71 dello Statuto, adegua l'ordinamento della Regione Toscana:

a) alla [legge 5 giugno 2003, n. 131](#) (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla [legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#));

b) alla [legge 24 dicembre 2012, n. 234](#) (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) ⁽¹⁵⁾.

2. Nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato e nell'esercizio delle competenze attribuite alla Regione dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, la presente legge disciplina le attività europee e di rilievo internazionale della Regione in materia di:

a) partecipazione al processo di formazione degli atti dell'Unione europea e di attuazione degli obblighi europei;

b) sottoscrizione di accordi con stati ed intese con enti territoriali interni ad altri stati;

c) adesione alle associazioni internazionali di regioni, partecipazione alle forme di collegamento, rapporti con organismi internazionali, scambi di esperienze e conoscenze con amministrazioni regionali e stati esteri, predisposizione di missioni ed eventi;

d) cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale e aiuto umanitario;

e) attività in favore dei toscani all'estero ⁽¹⁶⁾.

3. [La presente legge individua negli strumenti della programmazione le modalità di raccordo ed integrazione delle attività europee e di rilievo internazionale di cui al comma 2, nonché delle attività europee e di rilievo internazionale previste negli atti di programmazione settoriale] ⁽¹⁷⁾.

(12) Il presente titolo è stato sostituito dal Capo I, ai sensi dell'[art. 2, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60](#).

(13) Ai sensi dell'[art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82](#), tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla [L. n. 234/2012](#).

(14) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

(15) Lettera così sostituita dall'art. 16, comma 1, L.R. 6 luglio 2020, n. 51, a decorrere dal 10 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 83, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «b) alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari).».

(16) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60. Il testo precedente era così formulato: «2. Nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato e nell'esercizio delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, la presente legge disciplina le attività europee e di rilievo internazionale della Regione in materia di:

a) partecipazione al processo normativo comunitario dell'Unione europea e di attuazione degli obblighi comunitari;

b) sottoscrizione di accordi con stati ed intese con enti territoriali interni ad altri stati;

c) adesione alle associazioni internazionali di regioni, partecipazione alle forme di collegamento, rapporti con gli organismi internazionali, scambi di esperienze e conoscenze con amministrazioni regionali e stati esteri, predisposizione di missioni ed eventi;

d) cooperazione internazionale e attività in favore dei toscani all'estero.».

(17) Comma abrogato dall'art. 52, comma 1, L.R. 31 marzo 2017, n. 15, a decorrere dal 3 aprile 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 112, comma 1 della medesima legge).

Art. 2

Principi ispiratori e finalità ⁽¹⁸⁾ ⁽¹⁹⁾.

1. La Regione Toscana, nel rispetto delle leggi statali:

a) promuove e sostiene lo sviluppo dell'Unione europea e delle sue istituzioni in senso democratico potenziandone la finalità sociale e, in conformità ai principi di cui all'articolo 117 della Costituzione e, nell'ambito delle proprie competenze, concorre direttamente alla formazione degli atti dell'Unione europea e garantisce l'adempimento degli obblighi e il godimento dei diritti derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sulla base dei principi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza, di solidarietà sociale e di partecipazione democratica ⁽²⁰⁾;

b) promuove le attività di cooperazione internazionale dirette a contribuire alla realizzazione dello sviluppo sociale e sostenibile delle comunità ⁽²¹⁾;

c) riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli ed opera per affermarlo attraverso il dialogo e la riconciliazione;

d) riconosce nel rapporto con i toscani all'estero, le loro famiglie, i discendenti e le loro comunità, un valore fondamentale da sostenere e sviluppare attraverso idonei interventi per favorire la loro promozione ed una risorsa da attivare al fine di rafforzare i legami con i paesi che li ospitano;

e) opera al fine di instaurare costanti rapporti di collaborazione con regioni, anche di paesi esteri, finalizzati allo sviluppo della promozione economica;

f) assicura leale collaborazione e scambio di informazioni con gli organi dello Stato nell'esercizio delle proprie funzioni.

2. Nell'attuazione della presente legge, la Regione opera in base al principio dell'integrazione delle informazioni e delle risorse attinenti i diversi interventi di rilievo internazionale in cui essa è coinvolta direttamente, nonché delle iniziative degli enti locali e della società civile, anche mediante il sistema informativo delle attività internazionali di cui all'articolo 51.

(18) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla L. n. 234/2012.

(19) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

(20) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, con applicabilità ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge. Il testo precedente era così formulato: «a) promuove e sostiene il processo di rafforzamento ed ampliamento dell'Unione europea;».

(21) Lettera così sostituita dall'art. 4, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60. Il testo precedente era così formulato: «b) promuove e sostiene le attività di cooperazione internazionale dirette a contribuire alla realizzazione di uno sviluppo sociale e sostenibile su scala locale in tutto il mondo e alla solidarietà tra i popoli;».

Art. 3 *Obiettivi* ⁽²²⁾ ⁽²³⁾.

1. Per disciplinare le attività di cui all'articolo 1, comma 2 e nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo 2, la presente legge persegue i seguenti obiettivi ⁽²⁴⁾:

a) rafforzare ed intensificare la proiezione esterna della Regione attraverso attività internazionali di promozione territoriale;

b) favorire la cooperazione interregionale;

c) [adeguare l'ordinamento regionale al mutato quadro normativo nazionale ed alle nuove disposizioni statutarie] ⁽²⁵⁾;

d) garantire il coinvolgimento e l'integrazione degli enti locali e della società civile;

e) [coordinare e integrare gli strumenti di programmazione delle attività di rilievo internazionale] ⁽²⁶⁾.

(22) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla *L. n. 234/2012*.

(23) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

(24) Alinea così modificato dall'art. 5, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60.

(25) Lettera abrogata dall'art. 5, comma 2, L.R. 15 luglio 2020, n. 60.

(26) Lettera abrogata dall'art. 53, comma 1, L.R. 31 marzo 2017, n. 15, a decorrere dal 3 aprile 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 112, comma 1 della medesima legge).

Art. 4

Poteri di indirizzo del Consiglio regionale ⁽²⁷⁾ ⁽²⁸⁾.

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, dello Statuto, il Consiglio regionale orienta le attività di cui alla presente legge, oltre che con l'esercizio delle competenze ivi previste, esprimendo atti di indirizzo rivolti alla Giunta regionale.

(27) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla *L. n. 234/2012*.

(28) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

[TITOLO II

Disposizioni sulla partecipazione della Regione Toscana al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione degli obblighi comunitari] ⁽²⁹⁾

Capo II - Formazione e attuazione degli atti dell'Unione europea ⁽³⁰⁾

[Sezione I - Formazione degli atti comunitari] ⁽³¹⁾

Art. 5

Partecipazione alla formazione degli atti dell'Unione europea ^{(32) (33) (34)}.

1. La Giunta regionale e il Consiglio regionale definiscono concordemente la posizione della Regione sui progetti di atti dell'Unione europea, sugli atti preordinati alla formazione degli stessi e le loro modificazioni.

2. Ai fini di cui al comma 1, le osservazioni sui progetti di atti dell'Unione europea previste dall'[articolo 24, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234](#) (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), sono adottate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.

3. In assenza della deliberazione consiliare nei termini utili alle trasmissioni e comunicazioni previste dall'[articolo 24, comma 3, della l. 234/2012](#), la Giunta regionale può procedere autonomamente. In assenza della proposta della Giunta regionale, il Consiglio regionale, nei medesimi termini, può autonomamente assumere la deliberazione in merito alla posizione della Regione.

(29) Titolo soppresso dall'[art. 6, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60](#).

(30) Il presente Capo è stato sostituito dal Capo II, ai sensi dell'[art. 6, comma 2, L.R. 15 luglio 2020, n. 60](#). Il testo precedente era così formulato: «Capo I - Formazione e attuazione degli atti comunitari».

(31) Sezione soppressa dall'[art. 6, comma 3, L.R. 15 luglio 2020, n. 60](#).

(32) Articolo così sostituito dall'[art. 2, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82](#), con applicabilità ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 6, comma 1, della medesima legge](#). Il testo precedente era così formulato: «Art. 5 -Concorso della Giunta regionale e del Consiglio regionale nella

formazione degli atti dell'Unione europea. -1. Al fine di definire la posizione della Regione sugli atti comunitari e dell'Unione europea e nelle procedure di cui rispettivamente all'articolo 3, commi 1 e 2, ed all'articolo 5 della legge n. 11/2005, la Giunta regionale può proporre al Consiglio regionale una deliberazione in merito alla posizione della Regione; in assenza di deliberazione consiliare nei termini utili ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 11/2005, la Giunta regionale può comunque procedere all'esercizio delle proprie competenze ed attività.

2. In assenza della proposta di cui al comma 1, il Consiglio regionale, nei termini utili ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 11/2005, può autonomamente assumere una deliberazione in merito alla posizione della Regione.».

(33) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla L. n. 234/2012.

(34) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

Art. 6

Sessione europea ⁽³⁵⁾ ⁽³⁶⁾ ⁽³⁷⁾.

1. Entro il mese di marzo di ogni anno, il Consiglio regionale si riunisce in sessione europea per l'esame del programma di lavoro della Commissione europea, della relazione programmatica annuale del Governo di cui all'*articolo 13, comma 1, lettera a), della L. 234/2012* e della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo, presentata dalla Giunta regionale ai fini dell'*articolo 29, comma 3, della L. 234/2012*.

2. Nell'ambito della sessione europea, la Giunta regionale riferisce sui progetti di atti dell'Unione europea di cui all'*articolo 24, comma 3, della L. 234/2012* previsti nell'annualità successiva e raccoglie gli indirizzi generali del Consiglio regionale in merito alla posizione che la Regione dovrà assumere al riguardo.

3. Nell'ambito della sessione europea, il Presidente della Giunta regionale e il Presidente del Consiglio regionale riferiscono sulle attività

svolte rispettivamente dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale in sede europea.

4. A conclusione della sessione europea, il Consiglio regionale approva l'atto di indirizzo per la partecipazione della Regione alla formazione e attuazione della normativa europea.

5. Il Consiglio regionale, garantisce la partecipazione dei cittadini, degli enti locali e dei portatori di interesse, dando ampia diffusione agli atti oggetto della sessione europea e, in particolare, al programma di lavoro annuale della Commissione europea e alla relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea.

(35) Articolo così sostituito dall'*art. 3, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82*, con applicabilità ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge. Il testo precedente era così formulato: «Art. 6 - Informazione fra Giunta regionale e Consiglio regionale sull'attività svolta in sede europea. -1. Il Presidente della Giunta regionale riferisce periodicamente al Consiglio regionale sulle attività svolte dalla Regione in ambito comunitario.

2. Il Presidente del Consiglio regionale informa periodicamente il Presidente della Giunta regionale sull'attività svolta dal Consiglio regionale in ambito comunitario.».

(36) Ai sensi dell'*art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82*, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla *L. n. 234/2012*.

(37) Ai sensi dell'*art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82*, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

[Sezione II - Attuazione delle norme e atti comunitari] ⁽³⁸⁾

Art. 7

Legge europea regionale ⁽³⁹⁾.

1. La Regione, nelle materie di propria competenza, dà immediata attuazione alle direttive europee.

2. La Giunta regionale, previa verifica dello stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea, presenta periodicamente al Consiglio regionale un disegno di legge regionale recante nel titolo l'intestazione "Legge europea" seguita dall'anno di riferimento.

3. Il periodico adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea è assicurato dalla legge europea regionale, mediante disposizioni:

a) attuative ed applicative delle direttive e degli atti dell'Unione europea;

b) modificative o abrogative di disposizioni legislative regionali in contrasto con norme o atti dell'Unione europea;

c) applicative delle sentenze della Corte di giustizia e degli altri provvedimenti del Consiglio o della Commissione europea che comportano obblighi di adeguamento per la Regione;

d) ricognitive delle direttive da attuare in via amministrativa.

4. La relazione di accompagnamento alla legge europea, in particolare:

a) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato in conseguenza di inadempimenti della Regione;

b) fornisce l'elenco delle direttive da attuare in via regolamentare o amministrativa.

(38) Sezione soppressa dall'art. 7, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60.

(39) Articolo così sostituito dall'art. 8, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60. Il testo precedente era così formulato: "Art. 7. Legge comunitaria regionale 1. La Giunta regionale presenta periodicamente un disegno di legge comunitaria regionale recante nel titolo l'intestazione "legge comunitaria regionale".

2. Nelle materie di competenza regionale ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, la legge comunitaria regionale dà attuazione agli atti e norme comunitarie e assicura l'adeguamento ad essi dell'ordinamento regionale mediante disposizioni:

a) abrogative o modificative di leggi regionali in contrasto con norme o atti comunitari;

b) attuative ed applicative delle direttive e degli atti comunitari;

c) applicative delle sentenze della Corte di giustizia e degli altri provvedimenti del Consiglio o della Commissione europea che comportano obblighi di adeguamento per la Regione.

3. La relazione di accompagnamento al disegno di legge comunitaria regionale riferisce, in particolare:

a) sul processo di adeguamento dell'ordinamento regionale al diritto comunitario;

b) su eventuali procedure di infrazione comunitarie in cui è coinvolta la Regione.

4. La relazione di cui al comma 3 fornisce altresì l'elenco degli atti comunitari cui la Giunta regionale intende dare attuazione con regolamento."

Art. 8

Adeguamenti tecnici ⁽⁴⁰⁾ ⁽⁴¹⁾,

1. Nelle materie di competenza regionale, con deliberazioni della Giunta regionale:

a) è data attuazione alle norme dell'Unione europea che modificano esclusivamente caratteristiche di ordine tecnico di direttive o di altri atti europei già recepite nell'ordinamento nazionale o regionale ⁽⁴²⁾;

b) si provvede agli adempimenti amministrativi per l'attuazione di atti dell'Unione europea ⁽⁴³⁾.

2. [Le deliberazioni di cui al comma 1, lettera a), recano nel titolo gli estremi identificativi del provvedimento attuato] ⁽⁴⁴⁾.

3. [Le deliberazioni di cui al comma 1, quando attuative di direttive comunitarie, sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie - e comunicate al Consiglio regionale] ⁽⁴⁵⁾.

(40) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla *L. n. 234/2012*.

(41) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

(42) Lettera così modificata dall'art. 9, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60.

(43) Lettera così modificata dall'art. 9, comma 2, L.R. 15 luglio 2020, n. 60.

(44) Comma abrogato dall'art. 9, comma 3, L.R. 15 luglio 2020, n. 60.

(45) Comma abrogato dall'art. 9, comma 3, L.R. 15 luglio 2020, n. 60.

Art. 8.1

Recepimento degli atti dell'Unione europea ⁽⁴⁶⁾.

1. Ai sensi dell'articolo 40, comma 2, della *L. 234/2012*, tutti i provvedimenti adottati dalla Regione per dare attuazione alle direttive europee nelle materie di propria competenza recano nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e sono immediatamente trasmessi per posta certificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee.

2. Le deliberazioni di cui all'articolo 8, comma 1, quando attuative di direttive dell'Unione europea, sono trasmesse anche al Consiglio regionale.

(46) Articolo aggiunto dall'art. 10, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60.

Art. 8-bis

Diffusione della cultura europea ⁽⁴⁷⁾ ⁽⁴⁸⁾ ⁽⁴⁹⁾ ⁽⁵⁰⁾,

1. La Regione Toscana riconosce l'importanza di promuovere la conoscenza dei diritti e dei doveri derivanti dalla cittadinanza europea, istituita e regolata dalla parte seconda del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativa alla "Non discriminazione e cittadinanza dell'Unione", e la necessità di diffondere la conoscenza della storia del processo di integrazione europea.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Consiglio regionale promuove iniziative finalizzate alla conoscenza e alla diffusione di una cultura europeista di pace, democratica e sociale, anche in collaborazione con il Parlamento regionale degli studenti della Toscana, con associazioni e altri soggetti senza scopo di lucro.

3. Tra le attività promosse dal Consiglio regionale, specifica attenzione è rivolta alle iniziative dirette a promuovere e rafforzare, soprattutto tra i più giovani ed in ambito scolastico ed universitario, la conoscenza della storia dell'integrazione europea, a partire dalle basi ideali cui ha contribuito in modo rilevante il Manifesto di Ventotene, della cultura europea e dei valori comuni europei tra la cittadinanza, nonché delle opportunità offerte dai programmi dell'Unione europea.

3-bis. In occasione della celebrazione della Festa dell'Europa, che ricorre il 9 maggio di ogni anno, il Consiglio regionale organizza eventi e promuove iniziative di studio, ricerca, scambio di esperienze, informazione e divulgazione, volte alla promozione dell'integrazione europea e alla conoscenza delle istituzioni e delle politiche dell'Unione Europea, con particolare attenzione alle iniziative dirette al consolidamento dell'identità europea fra i giovani ⁽⁵¹⁾ ⁽⁵²⁾.

3-ter. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con l'Ufficio di presidenza della Commissione consiliare politiche europee e relazioni internazionali, con deliberazione determina il programma e stabilisce le modalità organizzative degli eventi e delle iniziative per la celebrazione della Festa dell'Europa ed il relativo finanziamento ⁽⁵³⁾ ⁽⁵⁴⁾.

(47) Articolo aggiunto dall'*art. 4, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82*, con applicabilità ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 6, comma 1, della medesima legge*.

(48) Ai sensi dell'*art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82*, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla *L. n. 234/2012*.

(49) Ai sensi dell'*art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82*, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

(50) Vedi, anche, la *Delib.U.P. 13 aprile 2022, n. 45*.

(51) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 1, L.R. 5 marzo 2021, n. 10*.

(53) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 1, L.R. 5 marzo 2021, n. 10*.

(52) Vedi, anche, la *Delib.U.P. 9 aprile 2021, n. 40*.

(54) Vedi, anche, la *Delib.U.P. 9 aprile 2021, n. 40*.}

Capo III - Regione e Unione europea ⁽⁵⁵⁾

[Sezione I - Programma regionale di sviluppo] ⁽⁵⁶⁾

Art. 9

Programma regionale di sviluppo e politiche in sede europea ^{(57) (58) (59)}.

[1. Il programma regionale di sviluppo di cui all'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), indica gli strumenti di raccordo tra le strategie e le politiche regionali e quelle delineate in sede europea].

(55) Il presente Capo è stato sostituito dal Capo III, ai sensi dell'*art. 11, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60*. «Capo II - Regione e Unione europea»

(56) Sezione soppressa dall'art. 11, comma 2, L.R. 15 luglio 2020, n. 60.

(57) Articolo abrogato dall'art. 25, comma 1, L.R. 7 gennaio 2015, n. 2.

(58) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla L. n. 234/2012.

(59) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

[Sezione II - Notifiche all'Unione europea] ⁽⁶⁰⁾

Art. 10

Notifica dei regimi di aiuto ⁽⁶¹⁾ ⁽⁶²⁾.

[1. La Regione notifica alla Commissione dell'Unione europea le proposte di atti diretti a istituire o modificare regimi di aiuto, nei casi previsti dal Trattato sull'Unione europea.

2. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, la Giunta regionale trasmette le relative informazioni al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 234/2012].

(60) La presente sezione, unitamente agli articoli che la compongono (articoli 10-13), è stata abrogata dall'art. 3, comma 1, L.R. 5 agosto 2021, n. 29.

(61) Articolo così sostituito dall'art. 12, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60. Il testo precedente era così formulato: «Art. 10. Notifica dei regimi di aiuto. 1. La Regione notifica alla Commissione dell'Unione europea le proposte di atti diretti a istituire o modificare regimi di aiuto, nei casi previsti dal Trattato che istituisce la Comunità economica europea.».

(62) La Sezione II, unitamente agli articoli che la compongono (articoli 10-13, ivi compreso il presente articolo), è stata abrogata dall'art. 3, comma 1, L.R. 5 agosto 2021, n. 29.

Art. 11

Notifica delle discipline per le attività di servizi ⁽⁶³⁾ ⁽⁶⁴⁾ ⁽⁶⁵⁾.

[1. La Regione notifica alla Commissione dell'Unione europea le proposte di legge, di regolamento e di atto amministrativo che subordinano l'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio al rispetto di nuovi requisiti, ai sensi e nei casi di cui alla [direttiva 2006/123/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006].

(63) La Sezione II, unitamente agli articoli che la compongono (articoli 10-13, ivi compreso il presente articolo), è stata abrogata dall'art. 3, comma 1, L.R. 5 agosto 2021, n. 29.

(64) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla [L. n. 234/2012](#).

(65) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

Art. 12

Notifica delle regole tecniche ⁽⁶⁶⁾ ⁽⁶⁷⁾ ⁽⁶⁸⁾.

[1. La Regione notifica alla Commissione dell'Unione europea le proposte di atti che stabiliscono regole tecniche nelle materie di competenza regionale ai sensi della direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle

regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione ⁽⁶⁹⁾.

2. La notifica è effettuata unitamente:

a) ad un'esposizione sintetica dei motivi che rendono necessario adottare la regola tecnica, salvo risultino già dalla proposta di atto e dalla relativa motivazione;

b) al testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali che attengono direttamente alla questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la proposta di atto che stabilisce regole tecniche.

3. Quando le regole tecniche di cui al presente articolo concernono requisiti di cui al paragrafo 2 della *direttiva 2006/123/CE*, la loro notifica soddisfa anche l'obbligo di notifica inerente a tale direttiva di cui all'articolo 11].

(66) La Sezione II, unitamente agli articoli che la compongono (articoli 10-13, ivi compreso il presente articolo), è stata abrogata dall'*art. 3, comma 1, L.R. 5 agosto 2021, n. 29*.

(67) Ai sensi dell'*art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82*, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla *L. n. 234/2012*.

(68) Ai sensi dell'*art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82*, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

(69) Comma così modificato dall'*art. 13, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60*.

Art. 13

Modalità delle notifiche ^{(70) (71) (72)}.

[1. Il Presidente della Giunta regionale adempie all'obbligo delle notifiche di cui agli articoli 10, 11 e 12 secondo le seguenti modalità:

a) le proposte di iniziativa della Giunta regionale sono notificati immediatamente dopo la loro approvazione da parte della Giunta stessa;

b) le proposte di iniziativa consiliare o popolare sono notificate immediatamente dopo la comunicazione al Presidente della Giunta regionale, da effettuarsi a cura del Presidente del Consiglio regionale, dell'inserimento delle medesime all'ordine del giorno della commissione consiliare competente.

2. Il Presidente della Giunta regionale provvede altresì a comunicare alla Commissione dell'Unione europea le modifiche eventualmente apportate al testo delle proposte già notificate nel corso del procedimento di esame e approvazione delle stesse.

3. Il Presidente del Consiglio regionale, anche su indicazione dei presidenti di commissione, comunica tempestivamente al Presidente della Giunta regionale le modifiche di cui al comma 2].

(70) La Sezione II, unitamente agli articoli che la compongono (articoli 10-13, ivi compreso il presente articolo), è stata abrogata dall'*art. 3, comma 1, L.R. 5 agosto 2021, n. 29*.

(71) Ai sensi dell'*art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82*, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla *L. n. 234/2012*.

(72) Ai sensi dell'*art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82*, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

[Sezione III - Ufficio di collegamento della Regione Toscana a Bruxelles] ⁽⁷³⁾

Art. 14

.Ufficio di collegamento della Regione Toscana a Bruxelles ^{(74) (75) (76)}.

1. La Regione, al fine di realizzare un efficace sistema di relazioni con le istituzioni dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale, si avvale del proprio ufficio di collegamento a Bruxelles ⁽⁷⁷⁾.

2. L'ufficio di cui al comma 1, nell'ambito delle competenze regionali e secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente:

a) svolge in particolare compiti di raccordo operativo e di assistenza tecnica a favore delle strutture regionali competenti per le attività di rilievo europeo ⁽⁷⁸⁾;

b) può altresì svolgere attività di sostegno ed informazione a favore degli enti locali della Toscana, nonché delle imprese toscane e di altri soggetti pubblici o privati che svolgono in ambito europeo attività a favore della Regione Toscana, anche tramite la messa a disposizione di locali nell'ambito dell'ufficio di Bruxelles e delle relative dotazioni, con le modalità di cui alla [legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77](#) (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla [legge regionale 21 marzo 2000, n. 39](#) "Legge forestale della Toscana"), e del relativo regolamento di attuazione emanato con [decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2005, n. 61/R](#) (Regolamento di attuazione della [legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77](#) "Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla [legge regionale 21 marzo 2000, n. 39](#) Legge forestale della Toscana"), sulla base di appositi accordi approvati con deliberazione della Giunta regionale ⁽⁷⁹⁾.

3. La Giunta regionale provvede a costituire la struttura organizzativa dell'ufficio e a definirne le attribuzioni in conformità alla normativa sulle strutture regionali.

4. Al fine di garantire un adeguato supporto operativo all'ufficio di collegamento e, in particolare, allo svolgimento dei compiti e delle attività di cui al comma 2, comprese l'organizzazione e l'attuazione delle correlate iniziative e la realizzazione di attività di ricerca, di studio e di elaborazione progettuale, la Regione, nel rispetto della normativa vigente, può convenzionarsi con soggetti pubblici dotati della necessaria esperienza operativa nel settore.

5. Previa intesa, possono essere istituite sedi e strutture di collegamento con le istituzioni europee comuni con le altre regioni e con le Province autonome di Trento e Bolzano, con altre regioni europee e reti interregionali europee ⁽⁸⁰⁾.

(73) Sezione soppressa dall'art. 14, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60.

(74) Rubrica così sostituita dall'art. 15, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60. Il testo precedente era così formulato: «Ufficio».

(75) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla L. n. 234/2012.

(76) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

(77) Comma così modificato dall'art. 15, comma 2, L.R. 15 luglio 2020, n. 60.

(78) Lettera così modificata dall'art. 15, comma 3, L.R. 15 luglio 2020, n. 60.

(79) Lettera dapprima sostituita dall'art. 8, comma 1, L.R. 19 febbraio 2016, n. 12 e poi così modificata dall'art. 15, comma 4, L.R. 15 luglio 2020, n. 60. Il testo precedente era così formulato: «b) può altresì svolgere attività di sostegno e informazione anche a favore degli enti locali della Toscana nonché delle imprese toscane.».

(80) Comma così modificato dall'art. 8, comma 2, L.R. 19 febbraio 2016, n. 12 e dall'art. 15, comma 5, L.R. 15 luglio 2020, n. 60.

Art. 15

Personale ⁽⁸¹⁾ ⁽⁸²⁾.

1. Fino a specifica disposizione del contratto collettivo nazionale in materia, al personale regionale assegnato ed in servizio presso l'ufficio di collegamento di cui all'articolo 14 è corrisposta una indennità mensile speciale a titolo di rimborso forfettario delle spese relative alla permanenza nella sede di servizio all'estero.

2. L'indennità è corrisposta per un importo pari al 65 per cento di quella spettante per analogo titolo e per analogo qualifica professionale al

personale statale del Ministero degli Affari esteri in servizio presso le sedi di rappresentanza all'estero ⁽⁸³⁾.

2-bis. Al personale assegnato ed in servizio presso l'ufficio di collegamento sono corrisposti altresì:

a) se di qualifica dirigenziale, la retribuzione di posizione nell'importo correlato al livello di graduazione delle funzioni della struttura della cui responsabilità è incaricato, e la retribuzione di risultato se spettante;

b) se di categoria, i compensi di produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a), del CCNL del personale non dirigente del 1° aprile 1999, se spettanti ⁽⁸⁴⁾

(81) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla L. n. 234/2012.

(82) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

(83) Comma dapprima sostituito dall'art. 58, comma 1, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 1, della medesima legge) e poi così modificato dall'art. 9, comma 1, L.R. 19 febbraio 2016, n. 12, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «2. L'indennità è pari a quella spettante per analogo titolo e per analogo qualifica professionale al personale statale del Ministero degli Affari esteri in servizio presso le sedi di rappresentanza all'estero.».

(84) Comma dapprima aggiunto dall'art. 41, L.R. 14 dicembre 2009, n. 75 e poi sostituito dall'art. 58, comma 2, L.R. 30 dicembre 2014, n. 90, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «2-bis. Al personale assegnato all'ufficio di collegamento di cui all'articolo 14, successivamente alla data del 31 dicembre 2009, l'indennità mensile è corrisposta fino al 50 per cento di quella spettante ai sensi dei commi 1 e 2.».

[TITOLO III

Attività di partenariato internazionale e promozione di una cultura di pace] ⁽⁸⁵⁾

Capo IV - Attività di partenariato internazionale e promozione di una cultura di pace ⁽⁸⁶⁾

Art. 16

Principi in tema di attività di partenariato internazionale e promozione di una cultura di pace ⁽⁸⁷⁾ ⁽⁸⁸⁾ ⁽⁸⁹⁾.

1. La Regione, nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato e nell'esercizio delle competenze ad essa attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, persegue le finalità di cui all'articolo 71, dello Statuto mediante forme di collaborazione, interazione e scambio con stati e loro enti territoriali interni, associazioni e forme di collegamento internazionali, nei modi e con gli strumenti di cui al presente titolo ⁽⁹⁰⁾.

2. In particolare la Giunta regionale:

a) promuove i gemellaggi tra istituzioni locali, favorendone l'evoluzione in accordi di cooperazione e partenariato internazionale ⁽⁹¹⁾;

b) promuove le attività di collaborazione e partenariato internazionale nell'ambito dei programmi del Governo italiano e dell'Unione europea nonché dei programmi delle organizzazioni internazionali cui partecipa il Governo italiano ⁽⁹²⁾;

c) favorisce le attività di ricerca e gli scambi di informazioni nonché le attività di divulgazione volti a promuovere l'unità e l'identità europea e la partecipazione ai processi istituzionali a tutti i livelli;

d) promuove attività di mero rilievo internazionale attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze sulle attività normative, le visite di cortesia, la partecipazione a manifestazioni per il progresso culturale ed economico in ambito locale;

e) sostiene le attività promozionali all'estero dirette a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale;

f) conclude accordi con stati ed intese con enti territoriali interni ad altro stato secondo quanto disciplinato dal presente capo ⁽⁹³⁾.

(85) Titolo soppresso dall'*art. 16, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60*.

(86) Il presente Capo è stato sostituito dal Capo VI, ai sensi dell'*art. 16, comma 2, L.R. 15 luglio 2020, n. 60*. Il testo precedente era così formulato: «Capo I - Principi»

(87) Rubrica così sostituita dall'*art. 17, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60*. Il testo precedente era così formulato: «Principi»

(88) Ai sensi dell'*art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82*, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla *L. n. 234/2012*.

(89) Ai sensi dell'*art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82*, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

(90) Comma così modificato dall'*art. 17, comma 2, L.R. 15 luglio 2020, n. 60*.

(91) Lettera così modificata dall'*art. 17, comma 3, L.R. 15 luglio 2020, n. 60*.

(92) Lettera così modificata dall'*art. 17, comma 3, L.R. 15 luglio 2020, n. 60*.

(93) Lettera così modificata dall'*art. 17, comma 4, L.R. 15 luglio 2020, n. 60*.

[Capo II - Accordi ed intese] ⁽⁹⁴⁾

Art. 17

Attuazione ed esecuzione di accordi internazionali ratificati ⁽⁹⁵⁾ ⁽⁹⁶⁾.

1. La Giunta regionale promuove, nelle materie di competenza regionale, l'attuazione e l'esecuzione degli accordi internazionali ratificati, nel rispetto dell'*articolo 6, comma 1, della L. n. 131/2003*.

(94) Capo soppresso dall'*art. 18, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60*.

(95) Ai sensi dell'*art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82*, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla *L. n. 234/2012*.

(96) Ai sensi dell'*art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82*, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

Art. 18

Intese con enti territoriali interni ad altri stati e accordi con stati ⁽⁹⁷⁾ ⁽⁹⁸⁾.

1. La Regione, nelle materie di propria competenza, conclude intese con enti territoriali interni ad altri stati e accordi con stati, nel rispetto di quanto stabilito dall'*articolo 6, commi 2 e 3, della L. n. 131/2003*.

2. Soltanto gli accordi e le intese sottoscritti secondo le procedure di cui agli articoli 19, 20, 21 hanno effetti giuridici vincolanti per la Regione.

(97) Ai sensi dell'*art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82*, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla *L. n. 234/2012*.

(98) Ai sensi dell'*art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82*, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

Art. 19

Indirizzi del Consiglio Regionale ⁽⁹⁹⁾ ⁽¹⁰⁰⁾.

1. Il Presidente della Giunta regionale informa preventivamente il Consiglio regionale in tema di accordi con stati o intese con enti territoriali interni ad altri stati per l'espressione di eventuali indirizzi ai sensi dell'articolo 11, comma 2, dello Statuto e dell'articolo 4 della presente legge.

1-bis. Il Consiglio regionale formula gli eventuali indirizzi di cui al comma 1, entro trenta giorni. Decorsi i termini senza che gli indirizzi siano stati formulati, la Giunta regionale procede in assenza degli indirizzi stessi. ⁽¹⁰¹⁾.

(99) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla L. n. 234/2012.

(100) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

(101) Comma dapprima aggiunto dall'art. 18, comma 1, L.R. 9 agosto 2013, n. 47 e poi così modificato dall'art. 19, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60.

Art. 20

Trattative e stipulazione ⁽¹⁰²⁾ ⁽¹⁰³⁾.

1. Il Presidente della Giunta regionale o, su sua delega, un assessore, procede alla definizione dei contenuti dell'accordo o dell'intesa.

2. Il Presidente della Giunta regionale:

a) attiva le procedure per gli adempimenti dell'articolo 6, commi 2 e 3, della L. n. 131/2003;

b) è l'organo titolare dei pieni poteri di firma conferiti per la sottoscrizione di un accordo ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della L. n. 131/2003;

c) sottoscrive e le intese ⁽¹⁰⁴⁾.

(102) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla L. n. 234/2012.

(103) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

(104) Lettera così modificata dall'art. 19, comma 1, L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

Art. 21

Approvazione ⁽¹⁰⁵⁾ ⁽¹⁰⁶⁾.

1. Gli accordi con gli stati e le intese con enti territoriali interni ad altri stati sottoscritti dal Presidente della Giunta regionale sono approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale ⁽¹⁰⁷⁾.

(105) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla L. n. 234/2012.

(106) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

(107) Vedi, anche, il punto 1, Delib.G.R. 24 settembre 2019, n. 70.

Art. 22

Partecipazione alle forme di collegamento ed alle associazioni europee ed internazionali ⁽¹⁰⁸⁾ ⁽¹⁰⁹⁾.

1. La Regione, per rafforzare i propri legami internazionali, partecipa alle forme di collegamento ed alle associazioni europee ed internazionali.
2. La Regione collabora e partecipa altresì alle attività delle organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia, quando coinvolgono governi regionali.
3. La Giunta regionale con propria deliberazione annuale programma la partecipazione alle forme di collegamento e alle associazioni di cui al comma 1 nonché alle attività di cui al comma 2, trasmettendo tempestivamente sia la deliberazione che gli atti di adesione al Consiglio regionale.
4. L'atto di adesione è sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale o, su sua delega, da un assessore; il pagamento di eventuali oneri sia per l'adesione che per la conferma periodica della stessa è disposto con atto dirigenziale.

(108) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla L. n. 234/2012.

(109) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

Art. 23

Funzioni del Consiglio regionale ⁽¹¹⁰⁾ ⁽¹¹¹⁾.

1. Il Consiglio regionale, con deliberazione dell'Ufficio di presidenza, in conformità all'articolo 5 della *legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4* (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale):

a) partecipa alle forme di collegamento e alle associazioni europee e internazionali tra assemblee elettive o comunque concernenti i propri compiti istituzionali;

b) attiva rapporti di collaborazione con assemblee elettive di enti territoriali e con istituti universitari e organismi scientifici stranieri al fine di promuovere collaborazioni nell'ambito delle attività di competenza, rafforzare legami e favorire gli scambi di conoscenze e informazioni.

2. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette al Presidente della Giunta regionale le deliberazioni di cui al comma 1.

3. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale può proporre alla Giunta regionale l'attivazione di rapporti e relazioni internazionali, compresi accordi con stati e intese con enti territoriali interni ad altri stati.

3-bis. Il Consiglio regionale, con deliberazione dell'Ufficio di presidenza, può approvare progetti d'intervento nelle materie di cui alla presente legge da finanziare con risorse del proprio bilancio, in coerenza con quanto previsto dagli strumenti della programmazione di cui alla [legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1](#) (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla [L.R. n. 20/2008](#)). La deliberazione dell'Ufficio di presidenza è comunicata alla Giunta regionale che assicura gli adempimenti attuativi, d'intesa con lo stesso Ufficio di presidenza ⁽¹¹²⁾.

(110) Ai sensi dell'[art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82](#), tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla [L. n. 234/2012](#).

(111) Ai sensi dell'[art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82](#), tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

(112) Comma dapprima aggiunto dall'[art. 42, L.R. 14 dicembre 2009, n. 75](#) e poi così modificato dall'[art. 54, comma 1, L.R. 31 marzo 2017, n. 15](#), a decorrere dal 3 aprile 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 112, comma 1 della medesima legge](#)).

Art. 24

Finalità delle attività di partenariato ^{(113) (114)}.

1. Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2 e 16 e sulla base della legislazione statale in materia, la Regione promuove e attua i progetti e le iniziative che favoriscono ⁽¹¹⁵⁾:

a) la cooperazione con regioni e territori dei paesi membri dell'Unione europea;

b) la collaborazione e il partenariato con i popoli e le istituzioni dell'Europa e degli altri continenti;

c) la cooperazione internazionale con i paesi in via di sviluppo per sostenere lo sviluppo locale, la ricostruzione la riabilitazione dopo eventi bellici, la pace e il rispetto dei diritti umani;

d) la cooperazione umanitaria e di emergenza;

e) la promozione di una cultura ispirata alla pace, alla riconciliazione tra i popoli ed alla affermazione dei diritti dell'uomo.

(113) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla L. n. 234/2012.

(114) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

(115) Alinea così sostituito dall'art. 20, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60. Il testo precedente era così formulato: «Nel rispetto dei principi e dei limiti di cui agli articoli 2 e 16 e sulla base della legislazione statale in materia, la Regione promuove, sostiene e attua i progetti e le iniziative che favoriscono:».

Art. 25

Interventi di partenariato internazionale ^{(116) (117)}.

1. Gli interventi di partenariato internazionale della Regione sono svolti nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato, nell'esercizio delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato

e nell'ambito dei programmi del Governo o delle organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia.

2. La Regione in particolare indirizza il suo intervento al supporto delle azioni che valorizzano le risorse dell'area geografica di intervento e quindi contribuiscono ai processi di sviluppo endogeno, compresi il riequilibrio delle disuguaglianze sociali, la promozione e la valorizzazione della condizione femminile e la protezione dell'ambiente.

3. La Regione realizza i propri interventi di partenariato internazionale perseguendo la più ampia integrazione tra i settori e le tematiche coinvolti.

4. La Regione promuove e sostiene la cooperazione decentrata e favorisce la partecipazione ai programmi di cooperazione internazionale di tutti i soggetti della società civile toscana.

(116) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla [L. n. 234/2012](#).

(117) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

Art. 26

Concorso regionale ad interventi di emergenza promossi o partecipati dallo Stato ⁽¹¹⁸⁾ ⁽¹¹⁹⁾.

1. La Regione può destinare parte delle risorse regionali del bilancio di previsione dedicate alle relazioni internazionali per eventuali contributi regionali agli interventi di emergenza promossi o partecipati dallo Stato che possono essere determinati da conflitti bellici ed etnici, catastrofi naturali, pandemie e situazioni eccezionali di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie ⁽¹²⁰⁾.

2. Gli interventi di emergenza sono disposti con atto della Giunta regionale comunicato al Consiglio regionale.

3. Il Consiglio regionale può deliberare il concorso agli interventi di emergenza con risorse del proprio bilancio.

4. La Giunta regionale dà conto degli interventi attuati ai sensi del presente articolo secondo quanto previsto dall'articolo 45 ⁽¹²¹⁾.

(118) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla L. n. 234/2012.

(119) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

(120) Comma così modificato dall'art. 55, comma 1, L.R. 31 marzo 2017, n. 15, a decorrere dal 3 aprile 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 112, comma 1 della medesima legge).

(121) Comma così sostituito dall'art. 55, comma 2, L.R. 31 marzo 2017, n. 15, a decorrere dal 3 aprile 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 112, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. Il documento di monitoraggio e di valutazione di cui all'articolo 45 dà conto degli interventi attuati ai sensi del presente articolo.».

Art. 27

Interventi per la promozione di una cultura di pace e tutela dei diritti umani ⁽¹²²⁾ ⁽¹²³⁾.

1. Al fine di promuovere la cultura della pace ed il riconoscimento dei diritti umani, la Regione contribuisce al sostegno di azioni a carattere educativo e di aggiornamento del personale docente promosse dagli istituti scolastici nonché al sostegno di idonee iniziative e attività culturali promosse da associazioni impegnate sui temi della cultura della pace e dei diritti umani.

2. Per l'anniversario della approvazione della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), avvenuta il 10 dicembre 1948, la Regione organizza eventi ed iniziative

volte a ricordarne il significato per la pace e i diritti umani e sostiene iniziative promosse in merito da associazioni di carattere culturale.

3. Le iniziative di cui al presente articolo sono programmate ai sensi dell'articolo 43.

(122) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla L. n. 234/2012.

(123) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

[TITOLO IV

Interventi a favore dei toscani nel mondo] ⁽¹²⁴⁾

Capo V-Interventi a favore dei toscani nel mondo ⁽¹²⁵⁾

Art. 28

Oggetto degli interventi ⁽¹²⁶⁾.

1. La Regione attua, promuove e sostiene, nel rispetto della legislazione statale: a) iniziative all'estero dirette alla diffusione della conoscenza della lingua italiana e del patrimonio storico e sociale della Toscana; b) attività d'informazione sulla realtà regionale e sulla legislazione nazionale e regionale concernente i cittadini toscani residenti all'estero; c) iniziative formative, in particolare per i giovani di origine toscana; d) iniziative all'estero dirette a favorire l'integrazione culturale negli stati di residenza; e) il coinvolgimento dei cittadini toscani residenti all'estero in attività di promozione delle eccellenze toscane nei paesi nei quali essi risiedono in permanenza o soggiornano temporaneamente, attraverso la creazione di una rete di toscani nel mondo quale strumento di proiezione internazionale della Toscana. 2. La Regione promuove altresì le attività di ricerca sull'emigrazione dei toscani nel mondo. 3. Nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali, la Regione difende e promuove i diritti dei

cittadini toscani all'estero presso i competenti organi statali, l'Unione europea e le organizzazioni internazionali.

(124) Titolo dapprima modificato dall'art. 1, L.R. 14 marzo 2012, n. 9 e poi soppresso dall'art. 21, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60.

(125) Capo aggiunto dall'art. 21, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60.

(126) Articolo dapprima modificato dagli articoli 1 e 2, L.R. 14 marzo 2012, n. 9 e poi così sostituito dall'art. 22, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60. Il testo precedente era così formulato: «Art. 28. Oggetto degli interventi. 1. La Regione attua, promuove e sostiene, anche finanziariamente, nel rispetto della legislazione statale:

a) iniziative all'estero dirette alla diffusione della conoscenza della lingua italiana e del patrimonio storico e sociale della Toscana;

b) interventi socio-assistenziali anche per i toscani che rientrano definitivamente dopo almeno cinque anni di permanenza all'estero e versano in condizioni di particolare disagio economico;

c) attività d'informazione sulla realtà regionale e sulla legislazione nazionale e regionale concernente i cittadini toscani residenti all'estero;

d) iniziative formative, in particolare per i giovani;

e) iniziative all'estero dirette a favorire l'integrazione culturale negli stati di residenza;

e-bis) il coinvolgimento dei cittadini toscani residenti all'estero in attività di promozione delle eccellenze toscane nei paesi nei quali essi risiedono in permanenza o soggiornano temporaneamente, attraverso la creazione di una rete di toscani nel mondo quale strumento di proiezione internazionale della Toscana.

2. La Regione promuove altresì le attività di ricerca sull'emigrazione dei toscani nel mondo.

3. Nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali, la Regione difende e promuove i diritti dei cittadini toscani all'estero presso i competenti organi statali, l'Unione europea e le organizzazioni internazionali.».

Art. 29

Destinatari degli interventi ⁽¹²⁷⁾.

1. Sono destinatari degli interventi di cui al presente capo:

a) le associazioni e i gruppi dei toscani nel mondo e i relativi coordinamenti;

b) le associazioni dei giovani toscani nel mondo ed i relativi coordinamenti;

c) le associazioni operanti in Toscana da almeno due anni che per statuto svolgono attività in favore delle collettività dei toscani nel mondo;

d) i cittadini di origine toscana residenti temporaneamente all'estero per motivi di studio o lavoro, che contribuiscono alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 28, comma 1, lettere d) ed e).

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera d), si intende per temporanea residenza all'estero la residenza adeguatamente documentabile, di durata non inferiore a tre mesi.

(127) Articolo così sostituito dall'*art. 23, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 29. Destinatari degli interventi. 1. Sono destinatari degli interventi di cui al presente titolo:

a) i cittadini residenti in Toscana all'atto dell'espatrio, le loro famiglie e i loro discendenti che risiedono all'estero o che rientrano con la residenza in Toscana dopo un periodo di permanenza all'estero non inferiore a cinque anni consecutivi;

b) i cittadini di origine toscana per nascita, residenti in altra regione all'atto dell'espatrio ma che non beneficiano di analoghi interventi da parte della regione in cui erano residenti, le loro famiglie e i loro discendenti che risiedono all'estero o che rientrano in Toscana con la residenza dopo un periodo di permanenza all'estero non inferiore a cinque anni consecutivi ;

- c) le associazioni e i gruppi dei toscani nel mondo e i relativi coordinamenti;
- d) le associazioni dei giovani toscani nel mondo ed i relativi coordinamenti;
- e) gli enti locali della Toscana;
- f) le associazioni operanti in Toscana da almeno due anni che per statuto svolgono attività in favore delle collettività dei toscani nel mondo;
- g) i cittadini di origine toscana residenti temporaneamente all'estero per motivi di studio o lavoro, che contribuiscono alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 28, comma 1, lettere e) ed e-bis).

2. Il regolamento previsto dall'articolo 37 detta i criteri per la definizione della temporaneità della residenza all'estero.

3. I cittadini toscani che lavorano presso organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e le rispettive famiglie non sono ammessi ai benefici di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b).». In precedenza, il presente articolo era già stato modificato dall'art. 3, L.R. 14 marzo 2012, n. 9 e dall'art. 16, L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

Art. 30

Associazioni e gruppi di toscani nel mondo ⁽¹²⁸⁾ ⁽¹²⁹⁾ ⁽¹³⁰⁾.

1. Agli effetti del presente capo, sono riconosciute quali associazioni dei toscani nel mondo le associazioni costituite da almeno due anni che ⁽¹³¹⁾:

a) abbiano un numero di associati non inferiore a cinquanta, di cui la maggioranza di origine toscana;

b) operino sulla base di uno statuto improntato a criteri democratici che preveda la pubblicità delle deliberazioni;

c) abbiano svolto nei due anni precedenti un'attività documentata in favore delle collettività all'estero.

2. Se nell'area di riferimento non vi sono associazioni con i requisiti di cui al comma 1, lettera a), possono essere riconosciute associazioni o gruppi con almeno venti associati di origine toscana, anche inseriti in altre organizzazioni, costituite nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c).

3. La Giunta regionale, sentito il coordinamento di area geografica interessato e acquisito il parere delle commissioni consiliari competenti:

a) riconosce le associazioni ed i gruppi;

b) accerta l'eventuale perdita dei requisiti prescritti;

c) provvede alla eventuale revoca del riconoscimento a seguito della perdita dei requisiti di cui al comma 1 ⁽¹³²⁾ ⁽¹³³⁾.

3-bis. Ai fini del comma 3, i coordinatori di area geografica di cui all'articolo 38 informano la competente struttura regionale in ordine a eventi relativi alle associazioni operanti nell'area di riferimento rilevanti per la verifica della sussistenza dei requisiti del comma 1 ⁽¹³⁴⁾.

3-ter. I presidenti delle associazioni comunicano alla competente struttura regionale, anche tramite il coordinamento di area geografica, l'avvenuta cessazione delle attività dell'associazione ⁽¹³⁵⁾.

(128) Rubrica così sostituita dall'*art. 4, comma 1, L.R. 14 marzo 2012, n. 9*. Il testo originario era così formulato: «Associazioni e gruppi di toscani all'estero.».

(129) Ai sensi dell'*art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82*, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla *L. n. 234/2012*.

(130) Ai sensi dell'*art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82*, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

(131) Alinea così modificato dall'*art. 4, comma 2, L.R. 14 marzo 2012, n. 9* e dall'*art. 24, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60*.

(132) Lettera così sostituita dall'*art. 24, comma 2, L.R. 15 luglio 2020, n. 60*. Il testo precedente era così formulato: «c) provvede alla

eventuale revoca del riconoscimento, con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 37.».

(133) Comma così sostituito dall'*art. 4, comma 3, L.R. 14 marzo 2012, n. 9*. Il testo originario era così formulato: «3. La Giunta regionale, sentito il Coordinamento continentale interessato:

(134) Comma aggiunto dall'*art. 24, comma 3, L.R. 15 luglio 2020, n. 60*.

(135) Comma aggiunto dall'*art. 24, comma 3, L.R. 15 luglio 2020, n. 60*.

Art. 31

Associazioni dei giovani toscani nel mondo ⁽¹³⁶⁾ ⁽¹³⁷⁾ ⁽¹³⁸⁾.

1. Le associazioni dei giovani toscani nel mondo, cui possono aderire soggetti di età non superiore a trentadue anni, sono riconosciute agli effetti della presente legge purché il numero degli associati di origine toscana non sia inferiore a dieci e sussistano i requisiti di cui all'articolo 30, comma 1, lettere b) e c) ⁽¹³⁹⁾.

2. Le associazioni dei giovani toscani nel mondo operano in autonomia nel rispetto dei propri statuti ⁽¹⁴⁰⁾.

(136) Rubrica così modificata dall'*art. 5, comma 1, L.R. 14 marzo 2012, n. 9*.

(137) Ai sensi dell'*art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82*, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla *L. n. 234/2012*.

(138) Ai sensi dell'*art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82*, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

(139) Comma così modificato dall'*art. 5, commi 1 e 2, L.R. 14 marzo 2012, n. 9*.

(140) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, L.R. 14 marzo 2012, n. 9.

Art. 32

Interventi specifici diretti a favorire la partecipazione alle consultazioni elettorali regionali ⁽¹⁴¹⁾ ⁽¹⁴²⁾.

1. La Regione, al di fuori delle procedure di programmazione di cui al capo V della presente legge, per agevolare l'esercizio del diritto al voto regionale, dispone la corresponsione di un'indennità forfettaria a titolo di rimborso spese in favore dei cittadini toscani residenti all'estero ⁽¹⁴³⁾.
 2. L'indennità di cui al comma 1 è dovuta a seguito della partecipazione alla consultazione elettorale regionale nella misura di:
 - a) 103 euro in favore dei cittadini toscani provenienti dai paesi europei;
 - b) 206 euro in favore dei cittadini toscani provenienti dai paesi extraeuropei.
 3. Eventuali adeguamenti degli importi indicati al comma 2 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale sulla base degli indici nazionali del costo della vita determinati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
 4. I comuni informano gli aventi diritto dell'indennità prevista dal presente articolo contestualmente all'invio delle cartoline elettorali.
 5. I comuni erogano l'indennità previa verifica dell'avvenuto esercizio del diritto di voto.
 6. La Giunta regionale provvede al rimborso delle somme corrisposte dai comuni su presentazione di rendiconto debitamente approvato, corredato dalle quietanze per avvenuta riscossione. Il rendiconto deve essere presentato alla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si sono svolte le elezioni.
-

(141) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla L. n. 234/2012.

(142) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

(143) Comma così modificato dall'art. 25, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60.

Art. 33

Giornata dei toscani nel mondo ⁽¹⁴⁴⁾ ⁽¹⁴⁵⁾ ⁽¹⁴⁶⁾.

1. È istituita la Giornata dei toscani nel mondo, da tenersi annualmente in data proposta dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Comitato esecutivo del Consiglio dei toscani nel mondo di cui all'articolo 36, comma 3 ⁽¹⁴⁷⁾.

(144) Rubrica così modificata dall'art. 6, comma 1, L.R. 14 marzo 2012, n. 9.

(145) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla L. n. 234/2012.

(146) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

(147) Comma così modificato dall'art. 6, comma 2, L.R. 14 marzo 2012, n. 9 e dall'art. 26, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60.

Art. 34

Assemblea dei toscani nel mondo ⁽¹⁴⁸⁾ ⁽¹⁴⁹⁾ ⁽¹⁵⁰⁾ ⁽¹⁵¹⁾.

[1. È istituita l'Assemblea dei toscani nel mondo, con le finalità di garantire un'ampia partecipazione alle scelte della Regione e di rafforzare la conoscenza e la cooperazione fra la Toscana e le proprie comunità all'estero ⁽¹⁵²⁾.

2. L'Assemblea dei toscani nel mondo è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o assessore da lui delegato ed è composta da:

a) due vicepresidenti di cui uno residente in Toscana con funzioni vicarie;

b) un rappresentante per ogni associazione riconosciuta ai sensi degli articoli 30 e 31;

c) i coordinatori di area geografica di cui agli articoli 38 e 39 ⁽¹⁵³⁾.

3. L'Assemblea svolge le seguenti funzioni:

a) elaborazione degli indirizzi generali dell'attività in favore delle comunità dei toscani nel mondo ai fini della programmazione delle attività internazionali di cui all'articolo 43 ⁽¹⁵⁴⁾;

b) proposta e consulenza in ordine alle norme ed agli interventi regionali che riguardano i toscani nel mondo e loro famiglie ⁽¹⁵⁵⁾;

c) collaborazione alla realizzazione degli interventi programmati dalla Regione;

d) cura, tramite il suo presidente, dei rapporti con enti pubblici e associazioni nazionali ed internazionali anche al fine di coordinare interventi e predisporre iniziative comuni;

e) designazione dei rappresentanti dei coordinamenti di area geografica nel Comitato direttivo di cui all'articolo 36 ⁽¹⁵⁶⁾.

3-bis. Con la finalità di garantire un'ampia partecipazione dei giovani alle scelte della Regione e di rafforzare la conoscenza e la cooperazione fra la Toscana e le proprie comunità nel mondo, l'assemblea si può riunire in una specifica sessione "giovani", la cui partecipazione è riservata ai rappresentanti delle associazioni dei giovani riconosciute ai sensi dell'articolo 31, e ai coordinatori di area geografica dei giovani toscani nel mondo ⁽¹⁵⁷⁾].

(148) Articolo abrogato dall'[art. 36, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60](#).

(149) Rubrica così modificata dall'[art. 7, comma 1, L.R. 14 marzo 2012, n. 9](#). Vedi anche, per l'efficacia delle disposizioni relative all'organismo di cui al presente articolo, l'art. 15 della stessa legge.

(150) Ai sensi dell'[art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82](#), tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla [L. n. 234/2012](#).

(151) Ai sensi dell'[art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82](#), tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

(152) Comma così modificato dall'[art. 7, comma 1, L.R. 14 marzo 2012, n. 9](#). Vedi anche, per l'efficacia delle disposizioni relative all'organismo di cui al presente articolo, l'art. 15 della stessa legge.

(153) Comma così sostituito dall'[art. 7, comma 2, L.R. 14 marzo 2012, n. 9](#). Vedi anche, per l'efficacia delle disposizioni relative all'organismo di cui al presente articolo, l'art. 15 della stessa legge. Il testo originario era così formulato: «2. L'Assemblea dei toscani all'estero è presieduta dal Presidente della Giunta regionale ed è composta da:

a) due vicepresidenti di cui uno residente in Toscana con funzioni vicarie;

b) rappresentanti delle associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 30;

c) i coordinatori continentali di cui agli articoli 38 e 39.».

(154) Lettera così modificata per effetto dell'[art. 7, comma 1, L.R. 14 marzo 2012, n. 9](#). Vedi anche, per l'efficacia delle disposizioni relative all'organismo di cui al presente articolo, l'art. 15 della stessa legge.

(155) Lettera così modificata per effetto dell'[art. 7, comma 1, L.R. 14 marzo 2012, n. 9](#). Vedi anche, per l'efficacia delle disposizioni relative all'organismo di cui al presente articolo, l'art. 15 della stessa legge.

(156) Lettera così sostituita dall'[art. 7, comma 3, L.R. 14 marzo 2012, n. 9](#). Vedi anche, per l'efficacia delle disposizioni relative all'organismo di cui al presente articolo, l'art. 15 della stessa legge. Il testo originario era così formulato: «e) nomina dei rappresentanti dei coordinamenti

continentali nel Comitato direttivo di cui all'articolo 36, comma 2, lett. b).».

(157) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 4, L.R. 14 marzo 2012, n. 9. Vedi anche, per l'efficacia delle disposizioni relative all'organismo di cui al presente articolo, l'art. 15 della stessa legge.

Art. 35

Forum dei giovani toscani all'estero ⁽¹⁵⁸⁾ ⁽¹⁵⁹⁾ ⁽¹⁶⁰⁾.

[1. È istituito il Forum dei giovani toscani all'estero, con le finalità di garantire un'ampia partecipazione dei giovani alle scelte della Regione e di rafforzare la conoscenza e la cooperazione fra la Toscana e le proprie comunità all'estero.

2. Il Forum dei giovani toscani all'estero è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato ed è composto:

a) dai rappresentanti delle associazioni dei giovani riconosciute ai sensi dell'articolo 31;

b) dai coordinatori continentali dei giovani toscani all'estero.

3. Il Forum elabora gli indirizzi generali dell'attività in favore dei giovani delle comunità all'estero ai fini della programmazione delle attività internazionali di cui al titolo V della presente legge].

(158) Articolo abrogato dall'art. 8, L.R. 14 marzo 2012, n. 9. Vedi anche, per l'efficacia delle disposizioni relative all'organismo di cui al presente articolo, l'art. 15 della stessa legge.

(159) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla L. n. 234/2012.

(160) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

Art. 36

Consiglio dei toscani nel mondo ⁽¹⁶¹⁾.

1. La Regione, al fine di garantire la più ampia partecipazione dei toscani nel mondo alla definizione degli interventi che li riguardano, istituisce il Consiglio dei toscani nel mondo, che svolge le seguenti funzioni:

a) partecipazione alla definizione delle norme regionali che riguardano i cittadini toscani nel mondo e le loro famiglie;

b) partecipazione alla definizione degli interventi a favore dei destinatari di cui all'articolo 29;

c) proposta in ordine agli interventi della Regione che coinvolgono le associazioni dei toscani nel mondo.

2. Del Consiglio dei toscani nel mondo fanno parte:

a) l'assessore della Giunta regionale competente in materia o suo delegato;

b) un consigliere designato dal Consiglio regionale;

c) i cinque coordinatori dei coordinamenti di area geografica di cui all'articolo 38;

d) un componente designato d'intesa dalle associazioni di toscani nel mondo che hanno sede nel territorio toscano;

e) un componente designato d'intesa dalle organizzazioni sindacali e dagli istituti di patronato e assistenza sociale per lavoratori residenti all'estero che hanno sede nel territorio toscano ⁽¹⁶²⁾;

f) un componente designato d'intesa dalle associazioni rappresentative delle categorie economiche operanti in Toscana;

g) un componente designato dall'Università per stranieri di Siena.

2-bis. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 2, lettere d), e), ed f), le eventuali designazioni non sono valide. Il Consiglio toscani nel mondo è comunque validamente costituito ⁽¹⁶³⁾.

3. Il Consiglio dei toscani nel mondo nel corso della prima seduta elegge un Comitato esecutivo con funzioni di coordinamento delle attività.

4. Il Comitato esecutivo elegge al suo interno un Presidente che presiede anche il Consiglio dei toscani nel mondo.

5. Il Consiglio dei toscani nel mondo si riunisce una volta all'anno in seduta ordinaria. Si riunisce altresì in seduta straordinaria qualora lo richieda la maggioranza dei suoi componenti.

6. Il Consiglio dei toscani nel mondo adotta un proprio regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento e la formazione e il funzionamento del Comitato esecutivo.

7. Il Consiglio dei toscani nel mondo è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ai sensi della [legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5](#) (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) e rimane in carica per la durata della legislatura. 8. Ai componenti del Consiglio dei toscani nel mondo è riconosciuto, per la partecipazione alla seduta ordinaria annuale del Consiglio stesso, il rimborso delle spese, nella misura prevista per i dirigenti regionali.

(161) Articolo così sostituito dall'[art. 9, L.R. 14 marzo 2012, n. 9](#) e dall'[art. 27, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60](#). Il testo precedente era così formulato: «Art. 36. Comitato direttivo dei toscani nel mondo. 1. È istituito il Comitato direttivo dei toscani nel mondo, con funzioni di:

a) proposta e consulenza in ordine alle norme ed agli interventi regionali che riguardano cittadini toscani nel mondo e loro famiglie;

b) formulazione di indirizzi ai fini della attuazione del piano integrato per le attività internazionali e per la costituzione delle associazioni dei toscani nel mondo.

2. Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore da lui delegato.

3. Del Comitato direttivo fanno parte, nel numero e nei modi stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 37, i coordinatori di area geografica, nonché i rappresentanti dei coordinamenti di area geografica, degli enti locali, delle organizzazioni sindacali e degli istituti di patronato e assistenza sociale per lavoratori residenti all'estero, delle associazioni rappresentative delle categorie economiche, della Conferenza Regione-Università, delle associazioni di volontariato con sede in Toscana la cui attività comprende lo sviluppo e il mantenimento di legami con i toscani nel mondo e delle organizzazioni del tempo libero.

4. Il regolamento di cui all'articolo 37 disciplina le modalità di funzionamento del Comitato direttivo.

5. Il Comitato direttivo può nominare al proprio interno un ufficio di presidenza per l'esercizio dei propri compiti, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 37.

6. I componenti del Comitato direttivo possono partecipare senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea dei toscani nel mondo.».

(162) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 1, L.R. 5 agosto 2021, n. 29. Il testo precedente era così formulato: «e) un componente designato d'intesa dalle organizzazioni sindacali e dagli istituti di patronato e assistenza sociale per lavoratori residenti all'estero;».

(163) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 2, L.R. 5 agosto 2021, n. 29.

Art. 36-bis

Consultazioni per via telematica ⁽¹⁶⁴⁾.

1. La Regione, al fine di valorizzare l'apporto dei toscani nel mondo, intesi come singoli o nelle associazioni di cui fanno parte, e di istituire un canale di comunicazione sui temi che li riguardano, attiva modalità telematiche di consultazione, tramite piattaforma online.

2. La consultazione in modalità telematica dei toscani nel mondo è attivata con le seguenti finalità:

a) consentire la partecipazione alla definizione delle norme che riguardano i cittadini toscani nel mondo e le loro famiglie;

b) effettuare proposte in ordine agli interventi che coinvolgono le associazioni dei toscani nel mondo;

c) garantire interazione e mantenimento del dialogo con organi istituzionali della Regione e tra le stesse associazioni.

3. Le modalità telematiche della consultazione sono disciplinate con atto del dirigente competente.

(164) Articolo aggiunto dall'art. 28, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60.

Art. 37

Regolamento ⁽¹⁶⁵⁾ ⁽¹⁶⁶⁾ ⁽¹⁶⁷⁾ ⁽¹⁶⁸⁾.

[1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ne approva il regolamento di attuazione che, in particolare, disciplina gli organi di cui agli articoli 34, 35, 36, 38 e 39 per ciò che concerne:

a) la specificazione della composizione nei casi in cui non sia già definita dai relativi articoli;

b) le modalità di nomina dei componenti nel rispetto della *L.R. n. 5/2008*;

c) le procedure di elezione quando previste;

d) la durata in carica;

e) le modalità di convocazione e funzionamento, con possibilità di utilizzo della tecnologia telematica.

1-bis. Il regolamento di cui al comma 1, disciplina altresì:

a) i criteri per la definizione di temporanea permanenza all'estero ai sensi dell'articolo 29;

b) l'individuazione delle aree geografiche omogenee ai sensi e per gli effetti di cui alla presente legge;

c) le modalità per la revoca del riconoscimento delle associazioni e dei gruppi di cui all'articolo 30 ⁽¹⁶⁹⁾].

(165) Articolo abrogato dall'*art. 36, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60*.

(166) Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con *D.P.G.R. 25 febbraio 2010, n. 19/R*.

(167) Ai sensi dell'*art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82*, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla *L. n. 234/2012*.

(168) Ai sensi dell'*art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82*, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

(169) Comma aggiunto dall'*art. 10, L.R. 14 marzo 2012, n. 9*.

Art. 38

Coordinamenti di area geografica ⁽¹⁷⁰⁾.

1. Agli effetti del presente capo sono individuate le seguenti aree geografiche omogenee:

- a) Europa/Mediterraneo;
- b) America del nord;
- c) America del sud-ispanofona;
- d) America del sud-lusofona;
- e) Australia/sud Africa/Asia.

2. La Giunta regionale riconosce i coordinamenti di aree geografiche omogenee quali organismi intermedi con il compito di:

- a) eleggere i propri coordinatori;

b) promuovere, coordinare e gestire le iniziative e le attività delle associazioni e dei gruppi operanti nell'area di riferimento, incluse le attività di cui all'articolo 28;

c) promuovere la costituzione di nuove associazioni e gruppi di toscani nel mondo.

3. Il coordinamento di area geografica è composto dai presidenti, o loro delegati, di almeno due associazioni riconosciute che operano nell'area di riferimento.

4. Ogni coordinamento elegge un coordinatore che lo presiede e interagisce con gli uffici regionali tramite modalità telematica per formulare proposte in ordine agli interventi che coinvolgono le associazioni dei toscani nel mondo e per partecipare alla definizione delle norme che riguardano i cittadini toscani nel mondo e le loro famiglie. 5. Ogni coordinamento è dotato di uno statuto che garantisce criteri di gestione democratica dell'organismo e di pubblicità dei suoi atti. Lo statuto è approvato e sottoscritto dai presidenti delle associazioni di cui all'articolo 30 comprese nell'area di riferimento, o da loro delegati. 6. La Giunta regionale revoca il riconoscimento nel caso di violazione dello Statuto o del venir meno del numero minimo di due associazioni previsto dal comma 3.

(170) Articolo così sostituito dall'art. 11, L.R. 14 marzo 2012, n. 9 e dall'art. 29, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60. Il testo precedente era così formulato: «Art. 38. Coordinamenti di area geografica. 1. La Giunta regionale riconosce i coordinamenti di aree geografiche omogenee quali organismi intermedi con il compito di:

a) eleggere i propri coordinatori che fanno parte dell'Assemblea dei toscani nel mondo e del Comitato direttivo, nonché i rappresentanti dei coordinamenti di area geografica che fanno parte del Comitato direttivo;

b) promuovere, coordinare e gestire in collaborazione con gli uffici regionali le iniziative e le attività delle associazioni e dei gruppi operanti nell'area di riferimento;

c) promuovere la costituzione di nuove associazioni e gruppi di toscani nel mondo;

d) curare i rapporti con l'Assemblea dei toscani nel mondo e il Comitato direttivo.

2. Il coordinamento di area geografica è composto dai presidenti o loro delegati di almeno due associazioni riconosciute che operano nell'area di riferimento. Qualora cessino dalla carica di presidente delle associazioni, i rappresentanti del coordinamento di area geografica nel Comitato direttivo ai sensi dell'articolo 36 continuano a far parte del coordinamento stesso per la durata del Comitato.

3. Ogni coordinamento, presieduto da un coordinatore, è dotato di uno statuto che garantisce criteri di gestione democratica dell'organismo e di pubblicità dei suoi atti. Lo statuto è approvato e sottoscritto dai presidenti delle associazioni di cui all'articolo 30 comprese nell'area di riferimento, o da loro delegati.

4. La Giunta regionale revoca il riconoscimento nel caso di violazione dello Statuto o del venir meno del numero minimo di due associazioni previsto dal comma 2.».

Art. 39

Coordinamenti di area geografica dei giovani toscani nel mondo ⁽¹⁷¹⁾.

1. Il coordinamento di area geografica dei giovani toscani nel mondo è composto dai presidenti o delegati di almeno due associazioni dei giovani riconosciute che operano nell'area di riferimento.

2. I coordinamenti di area geografica dei giovani sono riconosciuti dalla Giunta regionale con il compito di:

a) promuovere, coordinare e gestire, in collaborazione con la competente struttura regionale, le iniziative e le attività delle associazioni dei giovani operanti nell'area di riferimento;

b) promuovere la costituzione di nuove associazioni di giovani;

c) curare i rapporti con il Consiglio dei toscani nel mondo.

3. Ai coordinamenti di area geografica dei giovani si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38, commi 4, 5 e 6.

(171) Articolo così sostituito dall'art. 12, L.R. 14 marzo 2012, n. 9 e dall'art. 30, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60. Il testo precedente era così formulato: «Art. 39. Coordinamenti di area geografica dei giovani toscani nel mondo. 1. Il coordinamento di area geografica dei giovani toscani nel mondo è composto dai presidenti o delegati di almeno due associazioni dei giovani riconosciute che operano nell'area di riferimento.

2. I coordinamenti di area geografica dei giovani sono riconosciuti dalla Giunta regionale con il compito di:

a) eleggere i propri coordinatori che fanno parte dell'Assemblea dei toscani nel mondo e del Comitato direttivo;

b) promuovere, coordinare e gestire, in collaborazione con la competente struttura regionale, le iniziative e le attività delle associazioni dei giovani operanti nell'area di riferimento;

c) promuovere la costituzione di nuove associazioni di giovani;

d) curare i rapporti con l'Assemblea dei toscani nel mondo ed il Comitato direttivo.

3. Ai coordinamenti di area geografica dei giovani si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38, commi 3 e 4.

4. La Giunta regionale revoca il riconoscimento nel caso di violazione dello Statuto o del venir meno del numero minimo di due associazioni previsto dal comma 1.».

Art. 40

Rimborsi spese ⁽¹⁷²⁾ ⁽¹⁷³⁾ ⁽¹⁷⁴⁾,

[1. Ai componenti degli organismi di cui al presente titolo è riconosciuto il rimborso delle spese, nella misura prevista per i dirigenti regionali, per la partecipazione alle sedute e alle attività degli organismi, nonché per la partecipazione ad iniziative ed a manifestazioni in Italia o all'estero in rappresentanza e per delega del presidente dell'Assemblea dei toscani nel mondo ⁽¹⁷⁵⁾,

2. Per la partecipazione alle sedute degli organismi collegiali, ai medesimi componenti è riconosciuto altresì un gettone di presenza di euro 30,00 ⁽¹⁷⁶⁾.

3. Al vicepresidente dell'Assemblea dei toscani all'estero residente in Italia è corrisposta una indennità mensile lorda pari al 15 per cento dell'indennità spettante ai consiglieri regionali; al secondo vicepresidente l'indennità spetta nella misura lorda del 10 per cento dell'indennità dei consiglieri regionali ⁽¹⁷⁷⁾].

(172) Articolo abrogato dall'art. 36, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60.

(173) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla L. n. 234/2012.

(174) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

(175) Comma così modificato dall'art. 13, commi 1 e 2, L.R. 14 marzo 2012, n. 9.

(176) Comma così sostituito dall'art. 13, comma 3, L.R. 14 marzo 2012, n. 9. Il testo originario era così formulato: «2. Nei casi di cui al comma 1, ai medesimi componenti è riconosciuta altresì un'indennità giornaliera di sessanta euro, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.».

(177) Comma abrogato dall'art. 13, comma 4, L.R. 14 marzo 2012, n. 9.

Art. 41

Regime provvisorio ⁽¹⁷⁸⁾ ⁽¹⁷⁹⁾ ⁽¹⁸⁰⁾,

[1. Gli organi di cui agli articoli 9, 9-bis, 10 e 11 della legge regionale 9 aprile 1999, n. 19 (Interventi in favore dei toscani all'estero), in carica all'entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino alla

prima seduta dell'Assemblea dei toscani all'estero successiva all'entrata in vigore della legge stessa.

2. Le associazioni dei toscani all'estero e dei giovani toscani all'estero e i relativi coordinamenti continentali, già riconosciuti dalla Regione ai sensi della L.R. n. 19/1999, mantengono il riconoscimento anche agli effetti della presente legge e adeguano ove necessario i propri ordinamenti alla legge stessa].

(178) Articolo abrogato dall'art. 14, L.R. 14 marzo 2012, n. 9.

(179) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla L. n. 234/2012.

(180) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

CAPO VI ⁽¹⁸¹⁾

Programmazione delle attività internazionali

Art. 42

Finalità del piano integrato delle attività internazionali ^{(182) (183) (184)},

[1. Al fine di assicurare, in un quadro coerente, efficacia ed efficienza alle azioni previste nella presente legge, nonché di favorire e promuovere l'integrazione delle attività svolte a livello internazionale dalla Regione, sono unificate le procedure di programmazione e finanziamento degli interventi in materia di attività internazionali.

2. L'unificazione delle procedure di cui al comma 1 si realizza attraverso il piano integrato per le attività internazionali ⁽¹⁸⁵⁾.

3. Sono esclusi dalle procedure di unificazione di cui al comma 2, gli indirizzi, gli obiettivi e le strategie per l'attuazione degli interventi di sostegno alle imprese per le attività produttive, finalizzate alla promozione ed all'internazionalizzazione, che restano disciplinati dal

piano regionale dello sviluppo economico (PRSE) di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive).

4. Al fine di raccordare le relative strategie di rilievo internazionale, il piano integrato delle attività internazionali e il PRSE sono elaborati ed attuati in forma coordinata, tenendo conto delle rispettive peculiarità ⁽¹⁸⁶⁾].

(181) Il presente Titolo è stato sostituito dal Capo VI, ai sensi dell'art. 31, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60.

(182) Articolo abrogato dall'art. 56, comma 1, L.R. 31 marzo 2017, n. 15, a decorrere dal 3 aprile 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 112, comma 1 della medesima legge).

(183) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla L. n. 234/2012.

(184) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

(185) Comma così modificato dall'art. 26, comma 1, L.R. 7 gennaio 2015, n. 2.

(186) Comma così sostituito dall'art. 26, comma 2, L.R. 7 gennaio 2015, n. 2. Il testo originario era così formulato: «4. Al fine di raccordare le relative strategie di rilievo internazionale, il piano integrato delle attività internazionali, il PRSE, ed i rispettivi piani attuativi annuali, sono elaborati in forma coordinata, tenendo conto delle rispettive peculiarità.».

Art. 43

Programmazione ^{(187) (188) (189)},

1. Il Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 7 della L.R. n. 1/2015 stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi

delle politiche regionali in materia di attività europee e di rilievo internazionale, nonché le tipologie di intervento necessarie per l'attuazione degli stessi.

2. In particolare il PRS contiene:

a) gli indirizzi per il coordinamento delle attività di rilievo internazionale condotte dalla Regione nei diversi settori di intervento;

b) le priorità geografiche e tematiche;

c) le priorità nell'ambito delle quali definire le azioni di iniziativa regionale di cui all'articolo 46.

3. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Documento di economia e finanza regionale (DEFER) di cui all'*articolo 8 della L.R. n. 1/2015* definisce le priorità programmatiche per l'anno successivo e, in fase di nota di aggiornamento di cui all'*articolo 9 della L.R. n. 1/2015*, individua gli interventi da realizzare tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.

4. La Giunta regionale con deliberazione attua gli interventi previsti dal DEFER.

(187) Articolo dapprima modificato dall'*art. 27, commi 1, 2, 3 e 4, L.R. 7 gennaio 2015, n. 2* e poi così sostituito dall'*art. 57, comma 1, L.R. 31 marzo 2017, n. 15*, a decorrere dal 3 aprile 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 112, comma 1 della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «Art. 43. Piano integrato delle attività internazionali. 1. Il piano integrato delle attività internazionali (PIAI) è lo strumento di programmazione che, ai sensi dell'*articolo 10 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1* (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla *L.R. n. 20/2008*), attua le strategie di intervento individuate dal programma regionale di sviluppo in materia di attività internazionali.

2. Il piano integrato delle attività internazionali contiene:

a) l'analisi dello scenario internazionale;

b) l'analisi dei paesi e delle aree con le quali la Regione Toscana ha sviluppato a vario titolo relazioni internazionali;

c) l'esame delle iniziative e delle attività internazionali condotte dalla Regione in riferimento alle tematiche ed alle aree geografiche nel periodo di programmazione precedente, compresa la valutazione sul raggiungimento degli obiettivi, con riferimento agli elementi valutativi del piano stesso.

3. Il piano altresì contiene:

a) gli indirizzi per il coordinamento delle attività di rilievo internazionale condotte dalla Regione nei diversi settori di intervento;

b) gli obiettivi definiti in coerenza con il programma regionale di sviluppo;

c) le priorità geografiche e tematiche;

d) le azioni e gli strumenti di attuazione, con riferimento alle tipologie degli interventi, dei soggetti realizzatori e dei destinatari degli interventi;

e) le indicazioni relative ai progetti e alle iniziative dei soggetti terzi di cui all'articolo 47, comma 3;

f) le azioni di iniziativa regionale di cui all'articolo 46;

g) i programmi e le iniziative europee ed internazionali cui la Regione partecipa;

h) il quadro di riferimento finanziario pluriennale e annuale per settore di intervento, compresi gli stanziamenti per eventuali interventi di emergenza di cui all'articolo 26;

i) i criteri e le modalità per la realizzazione del sistema di monitoraggio e lo svolgimento delle attività correlate al piano, inclusi gli indicatori per il monitoraggio e la valutazione degli interventi.

4. Il piano integrato delle attività internazionali è redatto a cura del settore competente della Direzione generale della Presidenza.

5. Il piano integrato delle attività internazionali è approvato dal Consiglio regionale con le procedure e le modalità di cui alla [L.R. n. 1/2015](#).».

(188) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla [L. n. 234/2012](#).

(189) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

Art. 44

Attuazione del piano integrato delle attività internazionali ⁽¹⁹⁰⁾ ⁽¹⁹¹⁾ ⁽¹⁹²⁾.

[1. La Giunta regionale provvede all'attuazione del PIAI con propri atti, in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFER), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione].

(190) Articolo dapprima sostituito dall'art. 28, comma 1, L.R. 7 gennaio 2015, n. 2 e poi abrogato dall'art. 56, comma 1, L.R. 31 marzo 2017, n. 15, a decorrere dal 3 aprile 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 112, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 44. Attuazione del piano integrato delle attività internazionali. 1. Ogni anno la Giunta regionale provvede con propria deliberazione all'attuazione del piano integrato delle attività internazionali ai sensi dell'articolo 10-bis della L.R. n. 49/1999.».

(191) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla [L. n. 234/2012](#).

(192) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

Art. 45

Monitoraggio e valutazione ⁽¹⁹³⁾ ⁽¹⁹⁴⁾ ⁽¹⁹⁵⁾.

1. Gli interventi della Regione in materia di attività europee e di rilievo internazionale attuati ai sensi dell'articolo 43 sono sottoposti ai processi di monitoraggio e valutazione di cui all'*articolo 22, comma 2, della L.R. n. 1/2015*.

(193) Articolo così sostituito dall'*art. 58, comma 1, L.R. 31 marzo 2017, n. 15*, a decorrere dal 3 aprile 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 112, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 45. Monitoraggio e valutazione del piano integrato delle attività internazionali. 1. Ogni anno, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale un documento di monitoraggio e valutazione che descrive, in riferimento agli indicatori del piano integrato delle attività internazionali:

a) gli stati di realizzazione ed i risultati dell'attuazione del piano integrato delle attività internazionali e degli interventi di emergenza di cui all'articolo 26;

b) lo stato di avanzamento degli interventi comunitari di cui al titolo II della presente legge;

c) i seguiti operativi e lo stato di attuazione degli impegni assunti mediante gli accordi con gli stati e le intese con enti territoriali interni ad altri stati sottoscritti, anche in relazione alle segnalazioni del Ministro degli Affari esteri ai sensi dell'*articolo 6, comma 5, della L. n. 131/2003*.».

(194) Ai sensi dell'*art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82*, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla *L. n. 234/2012*.

(195) Ai sensi dell'*art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82*, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

Art. 46

Azioni di iniziativa regionale ⁽¹⁹⁶⁾ ⁽¹⁹⁷⁾.

1. Le azioni di iniziativa regionale sono gli strumenti con i quali la Regione svolge attività direttamente funzionali ai propri obiettivi e interessi.

2. Ai fini di cui al comma 1, con deliberazione in conformità a quanto previsto dall'articolo 43, comma 4, la Giunta regionale specifica:

- a) le aree geografiche di interesse;
- b) gli ambiti prioritari di intervento;
- c) le tipologie dei destinatari degli interventi;
- d) le attività di sostegno alla programmazione regionale ⁽¹⁹⁸⁾.

(196) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla L. n. 234/2012.

(197) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

(198) Comma così sostituito dall'art. 59, comma 1, L.R. 31 marzo 2017, n. 15, a decorrere dal 3 aprile 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 112, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «2. Il piano integrato delle attività internazionali definisce le azioni di iniziativa regionale e precisa:

- a) gli obiettivi generali;
 - b) le aree geografiche di interesse;
 - c) gli ambiti di intervento;
 - d) le tipologie dei destinatari degli interventi;
 - e) le attività di supporto.».
-

Art. 47

Progetti ed iniziative di soggetti terzi ⁽¹⁹⁹⁾ ⁽²⁰⁰⁾.

1. La Regione favorisce lo sviluppo della progettualità integrata a livello territoriale ed il coordinamento dei soggetti operanti nell'ambito delle attività di rilievo internazionale.

2. La Giunta regionale può erogare contributi a favore di progetti e iniziative presentate da soggetti terzi ed elaborati in conformità agli indirizzi ed agli obiettivi della programmazione fissati nel PRS e nel DEFR. A tal fine, con deliberazione in conformità a quanto previsto dall'articolo 43, comma 4, specifica:

a) gli ambiti di intervento rispetto ai quali è possibile presentare proposte progettuali da parte di soggetti esterni all'amministrazione pubblica;

b) le tipologie degli interventi, dei soggetti realizzatori e dei destinatari degli interventi;

c) le modalità di presentazione delle proposte;

d) le modalità di valutazione preventiva degli interventi che si intendono realizzare e di verifica dei risultati degli stessi nonché di redazione ed utilizzazione della graduatoria;

e) le modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi ⁽²⁰¹⁾.

3. [Ai fini della erogazione dei contributi di cui al comma 2, il piano integrato delle attività internazionali indica:

a) gli ambiti di intervento rispetto ai quali è possibile presentare proposte progettuali da parte di soggetti esterni all'amministrazione pubblica;

b) le tipologie degli interventi, dei soggetti realizzatori e dei destinatari degli interventi;

c) le modalità di presentazione delle proposte;

d) i criteri di valutazione preventiva degli interventi che si intendono realizzare e di verifica dei risultati degli stessi nonché i criteri di redazione ed utilizzazione della graduatoria;

e) le modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi] ⁽²⁰²⁾.

(199) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla L. n. 234/2012.

(200) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

(201) Comma così sostituito dall'art. 60, comma 1, L.R. 31 marzo 2017, n. 15, a decorrere dal 3 aprile 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 112, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «2. La Giunta regionale può erogare contributi a favore di progetti e iniziative presentate da soggetti terzi ed elaborati in conformità agli indirizzi ed agli obiettivi della programmazione, relativamente agli ambiti indicati dal piano integrato.».

(202) Comma abrogato dall'art. 60, comma 2, L.R. 31 marzo 2017, n. 15, a decorrere dal 3 aprile 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 112, comma 1 della medesima legge).

Art. 48

Convenzione con enti locali ⁽²⁰³⁾ ⁽²⁰⁴⁾.

1. Nelle materie di cui al capo IV della presente legge, la Regione può, attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione, attribuire agli enti locali la gestione delle attività legate alla erogazione dei contributi di cui all'articolo 47, comma 2 ⁽²⁰⁵⁾.

(203) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla L. n. 234/2012.

(204) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

(205) Comma così modificato dall'[art. 32, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60](#).

Art. 49

Coordinamento politico-istituzionale ⁽²⁰⁶⁾ ⁽²⁰⁷⁾,

1. Il coordinamento politico-istituzionale è assicurato dalla Giunta regionale che:

a) verifica la realizzazione delle attività ed iniziative previste dagli strumenti di programmazione regionale di cui all'articolo 43 ai fini del processo di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 45 ⁽²⁰⁸⁾;

b) [esamina la relazione semestrale di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 50, comma 2, lettera b)] ⁽²⁰⁹⁾;

c) promuove la più ampia ed efficace partecipazione delle parti economiche e sociali interessate alla gestione ed attuazione delle politiche internazionali.

(206) Ai sensi dell'[art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82](#), tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla [L. n. 234/2012](#).

(207) Ai sensi dell'[art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82](#), tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

(208) Lettera così modificata dall'[art. 61, comma 1, L.R. 31 marzo 2017, n. 15](#), a decorrere dal 3 aprile 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 112, comma 1 della medesima legge](#)).

(209) Lettera abrogata dall'[art. 61, comma 2, L.R. 31 marzo 2017, n. 15](#), a decorrere dal 3 aprile 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 112, comma 1 della medesima legge](#)).

Art. 50

Coordinamento tecnico-amministrativo ⁽²¹⁰⁾ ⁽²¹¹⁾.

1. Il coordinamento tecnico-amministrativo è assicurato dal Comitato tecnico di direzione di cui all'*articolo 5 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1* (Testo unico in materia di organizzazione ed ordinamento del personale), con la partecipazione delle strutture regionali il cui apporto risulti di volta in volta necessario in relazione ad esigenze di più completa ed organica funzionalità.

2. Il coordinamento tecnico-amministrativo ha lo scopo di:

a) [assicurare il coordinamento, l'integrazione ed il più elevato grado di sinergia tra le attività delle singole strutture di massima dimensione e quanto previsto nel piano integrato delle attività internazionali] ⁽²¹²⁾;

b) assicurare il monitoraggio sull'attuazione degli interventi previsti ai sensi dell'articolo 43 ed in particolare promuovere tutte le iniziative atte ad assicurare l'integrale, tempestiva ed efficace utilizzazione dei fondi comunitari e il rispetto delle procedure di verifica e controllo richiesti dall'Unione europea ⁽²¹³⁾;

c) assicurare la valutazione dell'effettivo impatto, dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di rilievo internazionale della Regione.

(210) Ai sensi dell'*art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82*, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla *L. n. 234/2012*.

(211) Ai sensi dell'*art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82*, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

(212) Lettera abrogata dall'*art. 62, comma 1, L.R. 31 marzo 2017, n. 15*, a decorrere dal 3 aprile 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 112, comma 1 della medesima legge*).

(213) Lettera così modificata dall'*art. 62, comma 2, L.R. 31 marzo 2017, n. 15*, a decorrere dal 3 aprile 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 112, comma 1 della medesima legge*).

Art. 51

Sistema informativo delle attività internazionali ^{(214) (215)}.

1. All'interno del sistema informativo regionale la Regione fornisce un adeguato supporto analitico al sistema della programmazione di cui al presente titolo, coordina e diffonde le informazioni relative alle attività di cui alla presente legge tra tutti i soggetti interessati, anche attraverso un sistema informativo delle attività internazionali e della pace.
2. Le regole tecniche per l'attuazione del sistema informativo di cui al comma 1 sono fissate in apposito atto della struttura della Giunta regionale competente in materia di sistema informativo, acquisito il parere delle strutture competenti in materia di attività internazionali e di informazione istituzionale.
3. [Nell'ambito del documento di monitoraggio e di valutazione è dato conto dello stato di attuazione del sistema informativo] ⁽²¹⁶⁾.

(214) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla L. n. 234/2012.

(215) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

(216) Comma abrogato dall'art. 63, comma 1, L.R. 31 marzo 2017, n. 15, a decorrere dal 3 aprile 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 112, comma 1 della medesima legge).

Art. 52

Attività di supporto ^{(217) (218)}.

1. Le strutture competenti della direzione generale della Presidenza svolgono le attività amministrative di supporto alla Giunta regionale e connesse al coordinamento tecnico-amministrativo di cui agli articoli 50 e 51.

(217) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla L. n. 234/2012.

(218) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

CAPO VII ⁽²¹⁹⁾

Partecipazione

Art. 53

Finalità e strumenti ⁽²²⁰⁾ ⁽²²¹⁾.

1. La Regione, ai sensi delle disposizioni statutarie e della L.R. n. 1/2015, garantisce il più ampio concorso degli enti locali e la più ampia partecipazione delle parti sociali, della società civile al fine di ⁽²²²⁾:

a) verificare orientamenti ed indirizzi d'azione dei soggetti che a vario titolo svolgono attività a livello internazionale;

b) recepire esigenze ed iniziative che provengono dal territorio toscano e ricercare ambiti di convergenza;

c) raccordare ed integrare le attività svolte;

d) determinare obiettivi e contenuti della programmazione delle attività internazionali;

e) definire le modalità di cooperazione nella fase attuativa.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione si avvale degli ordinari strumenti di concertazione e consultazione.

2-bis. La Giunta regionale, al fine di consolidare il Sistema Toscano della cooperazione internazionale, con deliberazione indica le specifiche modalità di raccordo e consultazione con i soggetti del territorio che svolgono attività di rilievo internazionale ⁽²²³⁾.

(219) Il presente Titolo è stato sostituito dal Capo VII, ai sensi dell'art. 33, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60.

(220) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla L. n. 234/2012.

(221) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

(222) Alinea così modificato dall'art. 29, comma 1, L.R. 7 gennaio 2015, n. 2.

(223) Comma aggiunto dall'art. 64, comma 1, L.R. 31 marzo 2017, n. 15, a decorrere dal 3 aprile 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 112, comma 1 della medesima legge).

Art. 54

Attività di mero rilievo internazionale degli enti locali ⁽²²⁴⁾ ⁽²²⁵⁾.

1. Ai sensi dell'articoli 6, comma 7, della L. n. 131/2003, gli enti locali comunicano alla Regione le attività di mero rilievo internazionale, secondo le modalità indicate con atto della Giunta regionale.

(224) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla L. n. 234/2012.

(225) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

Disposizioni finali

Art. 55

Norma transitoria ⁽²²⁷⁾ ⁽²²⁸⁾ ⁽²²⁹⁾.

- [1. Il primo piano integrato delle attività internazionali è adottato successivamente al programma regionale di sviluppo della legislatura successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.
2. Fino all'adozione del primo piano integrato delle attività internazionali restano in vigore i piani adottati e vigenti.
3. Nel medesimo periodo transitorio di cui al comma 2, gli aggiornamenti dei piani adottati e vigenti di cui allo stesso comma sono effettuati ai sensi delle normative regionali in attuazione delle quali i piani stessi sono stati adottati.]

(226) Il presente Titolo è stato sostituito dal Capo VIII, ai sensi dell'art. 34, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60.

(227) Articolo abrogato dall'art. 36, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60.

(228) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla L. n. 234/2012.

(229) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

Art. 56

Abrogazioni ⁽²³⁰⁾ ⁽²³¹⁾.

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 55, sono abrogate:
 - a) legge regionale 16 maggio 1994, n. 37 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Toscana al processo normativo

comunitario e sulle procedure relative all'attuazione degli obblighi comunitari);

b) legge regionale 29 novembre 1996, n. 91 (Notifica alla commissione U.E. delle proposte inerenti regimi di aiuti "art. 93, par. 3 Trattato istitutivo della CEE");

c) legge regionale 30 luglio 1997, n. 55 (Interventi per la promozione di una cultura di pace);

d) legge regionale 28 aprile 1998, n. 24 (Istituzione dell'Ufficio di collegamento delle Regione Toscana a Bruxelles);

e) legge regionale 23 marzo 1999, n. 17 (Interventi per la promozione dell'attività di cooperazione e partenariato internazionale, a livello regionale e locale);

f) legge regionale 9 aprile 1999, n. 19 (Interventi in favore dei Toscani all'estero), fatto salvo quanto disposto al comma 2;

g) legge regionale 4 agosto 2003, n. 41 (Modifiche alla legge regionale 9 aprile 1999, n. 19), fatto salvo quanto disposto al comma 2;

h) *articoli 21 e 22 della legge regionale 15 novembre 2004, n. 61* (Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49; alla legge regionale 18 novembre 1994, n. 88; alla legge regionale 30 luglio 1997, n. 55; alla legge regionale 23 marzo 1999, n. 17).

2. Fino alla convocazione della prima seduta dell'Assemblea dei toscani all'estero successiva all'entrata in vigore della presente legge restano in vigore gli articoli 9, 9-bis, 10, 11, 12 e 12-bis della L.R. n. 19/1999.

(230) Ai sensi dell'*art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82*, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla *L. n. 234/2012*.

(231) Ai sensi dell'*art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82*, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

Art. 57

Modifiche all'articolo 3 della L.R. n. 1/2006 ⁽²³²⁾ ⁽²³³⁾.

1. Il numero 3) della lettera a) del comma 1 dell'*articolo 3 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1* (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), è sostituito dal seguente:

"3) sostegno alle attività di valorizzazione delle produzioni agroalimentari ai fini della promozione e della internazionalizzazione."

(232) Ai sensi dell'*art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82*, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla *L. n. 234/2012*.

(233) Ai sensi dell'*art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82*, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

Art. 58

Norma finanziaria ⁽²³⁴⁾ ⁽²³⁵⁾.

1. Agli oneri di cui alla sezione III del capo II del titolo II e all'articolo 40 della presente legge, stimati in euro 750.000,00 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 ed in euro 681.000,00 per l'anno 2011, si fa fronte con le risorse di cui alle:

a) UPB 131 "Attività di carattere istituzionale - Spese correnti" del bilancio regionale per la somma di euro 300.000,00 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011;

b) UPB 711 "Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti" del bilancio regionale rispettivamente per euro 450.000,00, 450.000,00 e 381.000,00 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. Agli oneri di cui al comma precedente per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

3. Agli oneri di cui all'articolo 22 e all'articolo 32 della presente legge si fa fronte con le risorse determinate annualmente con legge di bilancio nell'ambito della UPB 131 "Attività di carattere istituzionale -Spese correnti" del bilancio regionale.

3-bis. Agli oneri di cui all'articolo 36, stimati in euro 15.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020 - 22 ⁽²³⁶⁾.

3-ter. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 3-bis, al bilancio di previsione 2020 - 2022 sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo rispettivamente per competenza e cassa e di sola competenza:

anno 2020

- in diminuzione, Missione 19 "Relazioni internazionali", Programma 01 "Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 15.000,00;

- in aumento, Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 15.000,00;

anno 2021

- in diminuzione, Missione 19 "Relazioni internazionali", Programma 01 "Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 15.000,00;

- in aumento, Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 15.000,00;

anno 2022

- in diminuzione, Missione 19 "Relazioni internazionali", Programma 01 "Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 15.000,00;

- in aumento, Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 15.000,00 ⁽²³⁷⁾.

3-quater. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con le leggi di bilancio ⁽²³⁸⁾.

4. Agli oneri derivanti dai restanti interventi si fa fronte con le risorse che saranno individuate, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio ⁽²³⁹⁾.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

(234) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 si intendono riferimenti alla L. n. 234/2012.

(235) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 30 dicembre 2019, n. 82, tutti i riferimenti, nell'ambito della presente legge, ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti all'Unione europea.

(236) Comma aggiunto dall'art. 35, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60.

(237) Comma aggiunto dall'art. 35, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60.

(238) Comma aggiunto dall'art. 35, comma 1, L.R. 15 luglio 2020, n. 60.

(239) Comma così modificato dall'art. 65, comma 1, L.R. 31 marzo 2017, n. 15, a decorrere dal 3 aprile 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 112, comma 1 della medesima legge).